SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

160ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 1995

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO,
indi del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE ..... *Pag.* 3
LUBRANO DI RICCO *(Progr.-Verdi-La Rete)* . 3

SU NOTIZIE DI STAMPA CONCERNENTI INIZIATIVE DISCIPLINARI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA NEI CONFRONTI DI UN MAGISTRATO COMPONENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

PRESIDENTE 4
BELLONI *(CCD)* 3
BRUTTI *(Progr. Feder.)* 4

CONGEDI E MISSIONI 5

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(278) *PASQUINO ed altri. – Norme sul conflitto di interessi;*

(758) *PASSIGLI. – Norme in materia di conflitto di interesse;*

(1082) *Disciplina in materia di conflitto di interessi;*

(1330) *TABLADINI ed altri. – Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari:*

CASADEI MONTI *(Progr. Feder.), relatore* .. *Pag.* 5
FIEROTTI *(Forza Italia), relatore di minoranza* 9
SCALONE *(AN)* 18, 30
CONTESTABILE *(Forza Italia)* 19
VILLONE *(Progr. Feder.)* 22
SPERONI *(Lega Nord)* 24
BELLONI *(CCD)* 25
PASQUINO *(Progr. Feder.)* 26
PASSIGLI *(Sin. Dem.)* 33
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 38

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE ..... *Pag.* 44

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 45

Apposizione di nuove firme ..... *Pag.* 45

Ritiro di firme 45

Assegnazione 45

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 45

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

Sul processo verbale

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, vorrei solo dichiarare che ieri l'improvvisa chiusura della votazione mi ha impedito di esprimere correttamente il mio voto sulla legge di conversione del decreto sui trasporti. Il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione.
Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Su notizie di stampa concernenti iniziative disciplinari del Ministro di grazia e giustizia nei confronti di un magistrato componente del Consiglio superiore della magistratura

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Signor Presidente, ho chiesto di prendere la parola per segnalare a Lei e all'Assemblea un fatto di particolare gravità, se gli elementi di cui dispongo rispondono al vero.

L'altra sera, in Commissione antimafia, si è proceduto all'audizione del direttore generale del Ministero di grazia e giustizia, dottor Testi, e di un rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, per acquisire elementi conoscitivi relativi alle carenze di organico e alle ripercussioni negative di tali carenze nei tribunali siti nelle zone di massimo rischio, in particolare quelle dove imperversa la mafia.

In rappresentanza del CSM, quale membro della terza Commissione, è venuto il magistrato Mannino. Il giorno successivo, cioè ieri, su «Il Giornale» diretto da Feltri alla pagina 3 leggo: «Punite quel magi-

strato amico di mafiosi». L'articolo, firmato da Gianluigi Nuzzi, riferisce dell'iniziativa disciplinare del Guardasigilli nei confronti di questo magistrato, una iniziativa estremamente grave, perchè il Ministro ne chiede la sospensione dall'esercizio delle funzioni di membro del Consiglio superiore della magistratura.

Ora, non ho elementi per dire se la notizia giornalistica abbia fondamento o meno. Tuttavia, bisogna appurarlo con la massima urgenza perchè, se dovesse disgraziatamente corrispondere al vero, l'episodio sarebbe di una gravità assoluta.

PASSIGLI. Anche se non fosse vera sarebbe altrettanto grave e su questo va fatta chiarezza.

BELLONI. Certo, se la notizia non fosse vera «Il Giornale» risponderà di quello che ha scritto.

Ma, se fosse vera, è chiaro che nel momento in cui il dottor Mannino veniva in Commissione antimafia, il Consiglio superiore della magistratura non poteva ignorare l'iniziativa del Guardasigilli. Ci si pone allora l'interrogativo di come possa essere accaduto che, se il fatto fosse vero, sia stato mandato in rappresentanza del CSM all'Antimafia, per un problema riguardante gli uffici giudiziari delle zone calde, a massimo rischio, un membro che si trovi in tali difficoltà.

La mia è una interrogazione orale urgente che rivolgo al Ministro di grazia e giustizia, ma chiedo a lei, signor Presidente, di svolgere immediate indagini in proposito.

PRESIDENTE. Senatore Belloni, lei sa che esiste uno strumento nell'attività ispettiva e di controllo che il Parlamento esercita complessivamente sugli atti di Governo, e quindi lei può formulare, se crede, una interrogazione, nelle forme previste - non esiste una interrogazione orale - alla quale lei può chiedere la risposta orale o scritta.

Ogni senatore, altrimenti, potrebbe portare all'attenzione del Senato questioni certamente rilevanti e finiremmo così con l'impegnare l'intera seduta nell'ascolto doveroso dei problemi che verrebbero denunciati.

La ringrazio pertanto di questa segnalazione; riferirò, ovviamente, al presidente Scognamiglio per le iniziative che ritiene di assumere, ma la prego, se vuole formalizzare la sua richiesta, di presentare un'interrogazione o un'interpellanza.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI. Desidero sottolineare come la risposta del Presidente sia ineccepibile. Segnalo soltanto che il capo di incolpazione di un'azione disciplinare è doverosamente riservato nella prima fase dell'iniziativa disciplinare; segnalo altresì che non vi è da parte della Presidenza del Senato alcuna competenza e alcun potere a svolgere le indagini cui faceva riferimento il collega che è poc'anzi intervenuto.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ballesi, Bedin, Bobbio, Bonavita, Camo, Campo, Copercini, Cusumano, Frigerio, Ladu, Lauria, Leone, Manconi, Sartori, Secchi, Stefàno, Thaler Ausserhofer, Torlontano, Valiani, Zanoletti.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore: Turini a Berna, alla 6ª conferenza interparlamentare Eureka.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

(278) ***PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto d'interessi***

(758) ***PASSIGLI. - Norme in materia di conflitto di interesse***

(1082) ***Disciplina in materia di conflitto di interessi***

(1330) ***TABLADINI ed altri. - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme sul conflitto di interessi», d'iniziativa dei senatori Pasquino, Salvi, Cavazzuti, Pellegrino, Barbieri, De Guidi, Guerzoni, Smuraglia, Bucciarelli, Forcieri, Migone, Bertoni, Stajano, Bettoni Brandani, Petrucci, Bratina, Angeloni, D'Alessandro Prisco, Villone, Parola, Bruno Ganeri, Di Bella, Borroni, Morando, Vigevani, Giovanelli, Bagnoli, Russo, Daniele Galdi, Larizza, Scivoletto, Bonavita, Casadei Monti, De Luca, Pietra Lenzi, Rognoni, Scaglioso, Biscardi, Falomi, Valletta, Carpinelli, Salvato, Sellitti, Ronchi, Marchetti, Caponi, Dionisi, Bergonzi, Alò, Carcarino, Carpi, Crippa, Cuffaro, Fagni, Fischetti, Manzi, Orlando, Pugliese, Rossi, Serri, Tripodi, Rocchi, Pelella, Debenedetti, Giurickovich e Tapparo; «Norme in materia di conflitto di interesse», d'iniziativa del senatore Passigli; «Disciplina in materia di conflitto di interessi» e «Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari» d'iniziativa dei senatori Tabladini, Regis, Copercini, Cavitelli, Podestà, Boso, Brigandì, Serena e Serra.

La relazione della Commissione e quella di minoranza sono già state stampate e distribuite.

Il relatore, senatore Casadei Monti, ha chiesto di integrare la relazione scritta. Ne ha facoltà.

CASADEI MONTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'origine del testo unificato predisposto dalla 1ª Commissione e oggi all'esame di quest'Aula è nota. *L'occasio legis* è stata l'ascesa dell'onorevole Berlu-

sconi al precedente Governo. Tuttavia affermare che è stata quella *l'occasio legis* non significa automaticamente dire che è quella anche la *causa legis*.

In realtà, da quell'occasione si è tratto spunto per tentare di riempire un vuoto normativo e formulare un provvedimento di portata più generale, in modo da adeguare la nostra legislazione a quella degli Stati democratici ad ordinamento più avanzato.

Che questo sia lo spirito della legge e non una situazione particolare lo si ricava anzitutto dal fatto che l'allora presidente del Consiglio Berlusconi presentò, come i colleghi ben ricordano, un suo disegno di legge in materia, il disegno di legge n. 1082, che è entrato a far parte del materiale in base al quale è stato costruito il testo unificato che presentiamo. C'è poi da ricordare che nei lavori svolti in sede di Commissione si è registrata una larga convergenza su numerosi punti del disegno di legge, restando invece insanabile la divergenza delle opinioni per quanto concerne un particolare istituto, quello della dismissione delle partecipazioni azionarie relative a grandi imprese, e sul quale mi soffermerò tra qualche momento.

Occorre partire dalla nozione, anch'essa comune, di conflitto di interesse, nel quale la stessa persona diviene portatrice di due o più interessi tra loro confliggenti. Questi determinano, poi, al momento dell'azione, conflitti di coscienza, soprattutto conflitti di lealtà, che possono condizionare l'agire o che possono ingenerare il sospetto di condizionamento dell'agire.

Gli Stati democratici, a differenza di quelli che democratici non sono, intervengono per prevenire tali conflitti di interesse, talora rinunziando a chiedere comportamenti altrimenti dovuti: il caso classico è quello dell'obiezione di coscienza, in cui si rinuncia a pretendere dal cittadino un'attività pubblica; in altri casi, invece, si rafforza la funzione pubblica inibendo in varia misura l'esercizio di attività private confliggenti. Ed è seguendo questa seconda linea che è stato elaborato lo schema di disegno di legge al nostro esame. Sono stati introdotti, in varia misura, con varia graduazione, incompatibilità, divieti, astensioni.

Vorrei iniziare dall'incompatibilità, rinviando comunque al testo scritto, per segnalare i punti di maggiore rilievo tecnico-politico. Anzitutto si è ampiamente utilizzata la categoria dell'incompatibilità e non quella della ineleggibilità perchè la prima è sembrata più adeguata allo scopo, più rispettosa delle opposte esigenze, degli opposti diritti dei quali occorre tener conto. Inoltre, si tratta di un procedimento legislativo ordinario e non costituzionale ed una previsione di decadenza sarebbe entrata probabilmente in contrasto con disposizioni superiori di carattere costituzionale.

In particolare, secondo il concetto tradizionale, l'incompatibilità consente di operare una scelta fra l'una e l'altra delle attività confliggenti. Devo tuttavia sottolineare all'Assemblea che il disegno di legge punta sulla attività incompatibile per disciplinarla, ridurne la portata e, soltanto qualche volta, inibirla *tout court*. Rispetto al meccanismo rigido della incompatibilità vi è quindi una correzione: o dentro o fuori, o si accetta o si rifiuta. Si può accettare la carica pubblica senza dover rifiutare *in toto* certe attività, ma accettando che queste attività vengano disciplinate o ridotte, come in seguito illustrerò.

Le fattispecie previste dall'articolo 2 riordinano tutta una serie di incompatibilità che già esistevano nell'ordinamento. Pertanto, non faccio che rimandare a quanto scritto nel disegno di legge. Va comunque sottolineato che in Commissione si è svolto un ampio dibattito sulle libere professioni poi escluse dalla incompatibilità. Si è ritenuto infatti che il grado di conflitto fosse minore, mentre nel nostro paese è forte la tradizione giuridica che si avvale delle libere professioni per reclutare i componenti della classe politica e gli uomini di Governo.

Come i colleghi sapranno, la vera novità è costituita dalla disciplina dei patrimoni mobiliari che si articola in due segmenti. Il primo segmento è di carattere generale e concerne tutti i patrimoni mobiliari (intendendo con ciò le liquidità, le partecipazioni azionarie e le quote di società) eccedenti il valore di 10 miliardi di lire.

Per queste partecipazioni è previsto l'obbligo, qualora la carica venga accettata, di sottoporle ad amministrazione fiduciaria e si ha, quindi, una recezione piena dell'istituto del *blind trust*, come conosciuto negli Stati Uniti d'America. Inoltre, si conferma la linea (su cui si è concordato) che era già propria del disegno di legge n. 1082, presentato dal Governo Berlusconi. La novità è che questo sistema di amministrazione fiduciaria è stato reso più rigoroso per evitare quello che chiamo il «monopolismo» del disegno di legge Berlusconi. In riferimento a questi patrimoni, va infatti rilevato che l'amministrazione era cieca soltanto nei confronti della società ma non lo era per il Governo, che rappresenta l'aspetto più importante.

Il secondo segmento di patrimoni mobiliari comporta la dismissione obbligatoria attraverso un procedimento *ex lege*. Si tratta di partecipazioni azionarie in imprese che hanno una incidenza determinante sull'andamento del mercato nazionale o su una quota rilevante di esso. Occorre inoltre che il titolare della carica di Governo sia proprietario del 5 per cento dell'intero pacchetto azionario.

La *ratio* di questa disposizione sta proprio in questo 5 per cento, perchè sulla base dell'opinione degli esperti, nel nostro sistema economico la proprietà del 5 per cento del pacchetto azionario consente solitamente di ottenere il controllo della società stessa.

Allora, in questi casi, il sistema dell'amministrazione fiduciaria cieca non funziona, nel senso che qualsiasi movimento del patrimonio viene conosciuto e apprezzato dal mercato. Per questo nello stesso ordinamento nordamericano è prevista la dismissione e su questa linea ci siamo mossi anche noi.

Qui si pone il problema di costituzionalità che è adombrato nella relazione di minoranza. Si fa supporre che ci si trovi davanti ad una sorta di espropriazione, ma in realtà non si tratta di questo. Innanzi tutto, perchè la dismissione è l'effetto di una libera scelta; perchè si tratta di obblighi che vengono imposti non a persone singole, come avviene nell'espropriazione con atto amministrativo, ma a categorie di persone, cioè a tutti coloro che intendono accedere a cariche di Governo. Invece, non c'è un indennizzo, non c'è una perdita di valore perchè la dismissione comporta la vendita al prezzo di mercato e naturalmente il ricavato resta nella disponibilità del titolare della carica di Governo. Infine, si prevede che, nel caso di impossibilità di vendere a prezzo di mercato, questi beni rifluiscano nell'amministrazione fiduciaria. Si

tratta, quindi, di un complesso di caratteristiche che escludono che si possa parlare di espropriazioni.

D'altra parte, la disciplina costituzionale del diritto di proprietà non è assoluta, perchè consente limitazioni di carattere generale e distingue dall'esproprio l'indennizzo vero e proprio.

Vorrei ricordare che la Corte costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo di vendita obbligatoria di grani agli ammassi, invocando il primo comma dell'articolo 42 della Costituzione; ancora, l'ordinamento conosce un altro caso importante, in gran parte analogo al nostro, di vendita obbligatoria, che è quello che si ricava dalla legge n. 287 del 1990 sulla concorrenza: gli articoli 27, comma 6, e 29, comma 2, impongono l'obbligo di vendere le partecipazioni azionarie superiori al 15 per cento quando si tratta di azioni di enti creditizi possedute da soggetti che non sono enti creditizi.

Da ultimo, si parla di incostituzionalità sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. A me sembra che anche questa eccezione non abbia valido fondamento, perchè per poter parlare di violazione del principio di eguaglianza occorrerebbe individuare un'altra norma da parametrare con l'articolo 6 del disegno e questa norma non viene indicata; in questo senso la giurisprudenza della Corte costituzionale è completa. Inoltre si invoca un difetto di ragionevolezza che non c'è, perchè la *ratio* è quella di controllare grandi imprese, nell'impossibilità di utilizzare il mandato fiduciario, a fronte di un'esigenza certamente prevalente e indilazionabile di tutelare la libertà e l'indipendenza del Governo, da un lato dal potere economico, dall'altro dello stesso potere economico dal Governo. Naturalmente ci si riferisce al potere economico concorrente con quello del titolare della carica di Governo. Altrimenti si avrebbe una sorta di illegittima concorrenza tra imprese, a favore dell'impresa il cui titolare è anche titolare della carica di Governo. Perciò occorre tutelare sia il Governo, sia la libertà economica e sotto questo profilo la dismissione appare una misura necessaria ed obbligata.

Rimando alla relazione scritta per tutti gli altri aspetti, cioè per le norme che attengono all'attuazione delle fattispecie di incompatibilità. Sottolineo soltanto che sono state introdotte delle norme che producono effetti *ex lege*, per cui, se il titolare accetta, *ex lege* è posto in aspettativa, *ex lege* decade dalla carica presso le imprese, *ex lege* è sottoposto all'amministrazione fiduciaria e in via ufficiosa si procede alla dismissione.

Il provvedimento è complesso, mi sembra che nell'insieme delle sue disposizioni tenda a realizzare il risultato: il risultato è appunto quello di collocare il nostro ordinamento, credo efficacemente, nella linea delle più moderne legislazioni democratiche, come dicevo, nell'intento di soddisfare quell'esigenza, oggi così sentita, di rafforzare l'etica pubblica, che è fondamento del buon governo e della sua credibilità presso i cittadini. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo e del senatore Marchetti).*

PRESIDENTE. Anche il relatore di minoranza, senatore Fierotti, ha chiesto di parlare per integrare oralmente la relazione scritta. Ne ha facoltà.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, il relatore Casadei Monti, con l'onestà intellettuale che lo contraddistingue, ha detto, iniziando la sua relazione, che la *occasio legis* è stata data dall'avvento di Berlusconi nel mondo politico; ma in effetti, volere soggettivare un problema, che è di grandissima portata, è un elemento che fa sorgere non poche, anzi direi moltissime perplessità per il modo in cui è stato impiantato tutto il progetto che è in discussione.

Di ciò si è avuta una ripercussione notevole nei lavori della Commissione e nei lavori soprattutto del Comitato ristretto. Ma è anche per questo che il voto in Commissione non è stato unanime; è stato un voto in cui una larghissima parte della Commissione, da Alleanza Nazionale al Centro cristiano democratico a Forza Italia, ha votato contro il progetto; ma devo dire che, nell'animo di moltissimi componenti della Commissione sono sorti non pochi dubbi, anche se poi, per motivi di appartenenza, hanno dovuto dare il loro voto favorevole.

È anche per questo che noi ci siamo assunti il compito di una relazione di minoranza.

Do per letta la relazione che è stata presentata, ma la integro con alcune considerazioni che sono di natura più politica che tecnica, mentre nella relazione scritta le considerazioni sono più di natura tecnica e costituzionale.

Devo dare atto al relatore Casadei Monti, di cui tutti conosciamo la grandissima preparazione giuridica, della disponibilità dimostrata nel corso dei lavori che si sono svolti in Commissione, della sua buona volontà e devo dare atto che effettivamente, così come ha testè detto, molte delle osservazioni che sono venute dalla minoranza sono state accolte; ma erano osservazioni per tentare di portare l'originario disegno verso la via maestra della legittimità costituzionale e non potevano quindi non essere accolte.

Nella sua relazione scritta il senatore Casadei Monti afferma che, tutto sommato, il provvedimento si muove nella linea del garantismo. Tuttavia, come egli stesso ha ripetuto poco fa, sull'impianto di fondo del provvedimento - che è punitivo e che prevede, ad esempio, l'alienazione obbligatoria dei beni - non vi è stato nemmeno un minimo di apertura. Pertanto il garantismo di cui si parla è un po' il garantismo pietistico che si usa nei confronti dei condannati a morte, ai quali all'ultimo momento non si nega una sigaretta o una benda per tentare di rendere invisibile l'orrore della barbarie che si è fatta legge. Questo è il garantismo che ci è stato concesso.

Comunque, il disegno di legge, grazie anche alla disponibilità del relatore e ai contributi che sono stati dati nel corso della discussione svoltasi in Commissione, non contiene alcune tra le norme aberranti che facevano parte del progetto iniziale. A chi non ha seguito i lavori in Commissione ricordo che il disegno di legge presentato dal Governo all'articolo 2 prevedeva che «non possono assumere incarichi di Governo» coloro che si trovano in determinate situazioni, ossia coloro che ricoprono cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare o sono dirigenti di aziende private. Si tratta di una vera e propria preclusione perchè chi rientra in quelle categorie non può assumere incarichi di Governo.

L'articolo 3 del testo originario, poi elaborato in Commissione, si presentava addirittura con una dizione ancora più grave perchè prevedeva che «non possono essere conferiti incarichi di Governo» a coloro che hanno responsabilità diretta in aziende private e pubbliche (c'era la fotografia di Berlusconi nella prima stesura). Con queste disposizioni si chiamava in causa addirittura il Presidente della Repubblica, al quale sostanzialmente si faceva divieto di conferire incarichi a chi si fosse trovato in una determinata situazione.

Queste aberrazioni, anche grazie al lavoro fatto in Commissione, sono state superate pure se l'*animus* del provvedimento non è granchè cambiato. Certo, i colleghi della maggioranza si sono resi conto che, qualora fosse rimasto immutato l'impianto del provvedimento, si sarebbe determinata nei fatti una vera e propria incapacità all'accesso alle cariche di Governo e quindi una incostituzionalità palese che non si poteva assolutamente nascondere. Se il testo non fosse cambiato – ma in parte così continua ad essere – per il conferimento di incarichi di Governo sarebbe rimasto spazio soltanto ai nullatenenti, ai cassintegrati, forse ai pensionati (non so infatti come finirà con la riforma in corso), e sicuramente ai funzionari di partito. Avremmo avuto probabilmente una possibilità di eliminare i conflitti di interesse ma avremmo sicuramente innescato un processo perverso di pascolo abusivo in favore di orde fameliche all'assalto della cosa pubblica. Avremmo dato inizio ad una nuova era di Tangentopoli perchè permettere ai nullatenenti di rientrare in situazioni di questo tipo credo possa portare anche alle conseguenze di cui sto parlando.

Comunque, correttamente la problematica è stata indirizzata verso l'istituto dell'incompatibilità. Al riguardo devo ricordare che su tale aspetto ho insistito personalmente, insieme a molti colleghi della minoranza, e devo dare atto ancora una volta – perchè questa è la realtà – che il relatore Casadei Monti ha accolto questa nostra istanza. Ma anche con l'impianto della incompatibilità che è presente in questo provvedimento restano inalterate alcune nostre preoccupazioni per le lesioni ai diritti fondamentali dell'individuo, come quello di partecipazione politica o quello di proprietà. Poco fa il relatore ha detto che la Corte costituzionale nel caso di conferimento di grano all'ammasso prevede anche l'espropriazione: ma qui non ci troviamo nella fattispecie del conferimento del grano all'ammasso, sono problemi economici di più vasta portata, problemi di amplissima portata che riguardano la sfera dei diritti soggettivi.

Quindi queste nostre perplessità rimangono, perchè tra l'altro la normativa intacca la libertà di iniziativa economica privata. D'altra parte, – mi rifaccio ancora una volta a quello che ha detto poc'anzi il relatore – ci troviamo di fronte ad una problematica complessa, difficile, che è necessario affrontare e risolvere; per cui da qualsiasi parte la si voglia affrontare, possono sorgere (e sorgeranno sicuramente sempre) delle perplessità.

L'ampiezza dei compiti inerenti alle carriere di Governo potrebbe allargare a dismisura il novero delle incompatibilità, il che inciderebbe sui meccanismi della rappresentanza popolare, specie quando le norme assumessero aspetti di vera e propria dissuasione all'accesso agli incarichi di Governo.

Non si può nascondere ciò che è proprio della natura stessa degli uomini: il conflitto fra cittadini e Stato è sempre latente e ritengo che non sarà mai soppresso. Così come è praticamente ineliminabile l'intreccio fra interessi privati o soggettivi con l'azione di Governo. Si potrebbero fare molti esempi. Ne faccio uno banale: l'attività di Governo che riguarda il fisco, la politica di esenzione fiscale. Può sempre sorgere il sospetto di una commistione di interessi tra il titolare dell'attività di Governo e la sfera privata. È un esempio banale ma se ne possono fare tanti altri. Si dovrebbe ipotizzare di riservare le attività di Governo soltanto ai frati trappisti o a monache di clausura che abbiano fatto o professato anche il voto di povertà! E non è detto che anche in questo caso - per i motivi che ho citato - non emergano conflitti o commistioni di altra natura.

Il fatto è - lo ripeto - che si tratta di un problema complesso che non può essere facilmente semplificato. Credo che la semplificazione non si addice in questo caso, la semplificazione è il male antico delle tirannidi ed ora, nella crisi di transizione che travaglia la nostra democrazia, si è portati inconsciamente a rimuovere la complessità. C'è anche una semplificazione all'italiana, che tende a mettersi l'anima in pace ritenendo, come nel caso in esame, di ricorrere a sistemi drastici (ad esempio, la vendita forzosa o la vendita coatta) anzichè privilegiare soluzioni di poteri plurali e bilanciati. Questa è forse la strada verso la quale dobbiamo andare, è la strada maestra dello Stato di diritto, in cui vi sia veramente la divisione dei poteri.

Voglio fare proprio qui, in questo caso, per questi motivi, l'elogio della complessità, che è l'elogio delle libertà, considerate non come residui di antichi e nuovi privilegi, ma delle libertà plurali, libertà civili, politiche e sociali, dove non c'è spazio per il sospetto, ma soltanto per la legge e la legalità. È anche per questo che ho insistito, nel corso dei lavori svoltisi in Commissione, per individuare e definire le finalità della legge sin dall'articolo 1. Infatti se si vara un provvedimento di questo tipo non lo si deve fare perchè è sorta l'*occasio legis* per la presenza di Berlusconi, ma per raggiungere finalità di carattere generale. E allora fin dal primo articolo si sarebbe dovuto solennemente stabilire quali sono le finalità di questa legge. Si sarebbe potuto dire espressamente che la finalità di questa legge è di consentire che chi ha incarichi di Governo si occupi esclusivamente della sua attività di Governo. Ma questo non è stato fatto e non capisco per quale motivo una cosa così semplice non sia stata recepita.

Si sarebbe poi potuto dire che una delle finalità della legge è quella del buon governo, ma forse il non aver previsto una premessa così ragionevole e semplice - come io avevo proposto durante il lavoro in Commissione - rappresenta un *lapsus* freudiano. Si dovevano analizzare e stabilire le finalità della legge, per coniugare l'esigenza del buon governo con l'esigenza di arrivare veramente, come tutti dichiariamo di voler fare, alla democrazia compiuta, che consente a tutti di accedere alle cariche di Governo; una democrazia quindi aperta e non chiusa, come invece risulterebbe con l'imposizione di obblighi, di balzelli che continuamente, non solo in questa, ma in tante altre occasioni, vengono proposti ed introdotti nella legislazione.

Quindi secondo me il disegno di legge all'esame non risponde all'esigenza della democrazia compiuta ed è anche per questo che vi è la nostra opposizione al testo, che abbiamo tentato di migliorare in Commissione e tenteremo di migliorare nel corso della discussione in Aula con la presentazione di una serie di emendamenti.

Fatte queste considerazioni di carattere generale, che forse magari saranno considerate da taluno banali, sciocche o inutili, perchè quando si parla di alcune questioni importanti è facile rifugiarsi dietro la ideologia e dire che gli altri hanno torto, credo però che occorra aggiungere qualche osservazione di carattere specifico. Intendo fare una sottolineatura circa il fine che vuole raggiungere il provvedimento in esame, quello della alienazione coatta dei beni. Questa finalità, a mio avviso, è un attentato di semplificazione al diritto, ma è anche un attentato alla Costituzione, al buon senso, all'economia, al diritto di proprietà garantito dalla Carta costituzionale. È in contrasto con le norme della Costituzione che prevedono un limite al diritto della proprietà, ma solo per il perseguimento di fini di pubblica utilità.

BACCARINI. Fini di carattere sociale.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Ma in questo caso non si tratta di fini di carattere sociale.

BACCARINI. Siamo nell'ambito dell'interesse privato.

CUSIMANO. Senatore Baccarini, la smetta, faccia parlare il collega Fierotti.

BACCARINI. Ma ripete sempre gli stessi concetti!

PRESIDENTE. Senatore Baccarini, non interrompa il senatore Fierotti.

Senatore Fierotti, continui pure il suo intervento. *(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

GRIPPALDI. Senatore Baccarini, lei è un provocatore.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Quel che avevo detto poco fa, è ora dimostrato in modo chiaro, perchè si porta avanti solo l'ideologia e non si fa invece un discorso di puro buon senso, di diritto o di legalità, come sto tentando di fare.

Per quanto riguarda la pubblica utilità, credo che sarebbe opportuno rileggersi alcune sentenze della Corte costituzionale in materia, se si sanno interpretare queste sentenze nel modo giusto.

SCALONE. Bastano anche le scuole serali. (*Commenti del senatore Baccarini*).

GRIPPALDI. Signor Presidente, chiedo che il senatore Baccarini venga espulso dall'Aula.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. È anche, a mio avviso, un attentato al buon senso, al comune sentire democratico, perchè quando si allontanano i cittadini, anzichè avvicinarli, dall'accesso alle cariche pubbliche, negli alti rami della pubblica amministrazione, ritengo che non si faccia un servizio alla democrazia.

Ricordo un grande film in cui si esaltava la possibilità negli Stati Uniti d'America che uno strillone di giornale potesse diventare Presidente della Repubblica.

BERTONI. Un venditore di giornali, non un proprietario.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Bisogna aprire a tutti, al mondo civile.

Come dicevo, la finalità del provvedimento rappresenta anche un attentato all'economia. Nel momento in cui si prevede la vendita coatta di aziende e imprese, certamente ci si mette nella condizione di distruggere alcune situazioni della nostra economia. La vendita coatta in un libero mercato mette in una situazione di inferiorità colui che deve vendere per forza.

Si tratta di elementi elementari – scusate il bisticcio di parole – di economia aziendale e di mercato.

Noi non possiamo non dire «no» a questo tipo di provvedimento; avremmo detto «sì» ad un altro tipo di provvedimento che tendesse verso i principi che ho enunciato all'inizio del mio intervento. Noi – ripeto – diciamo invece no; no alla volontà persecutoria che aleggia nelle norme; no alla impostazione punitiva e semplicistica cara ai regimi totalizzanti; no ai pasticci legislativi che mirano a stravolgere i diritti o i dettati della Costituzione. Con queste norme si vogliono creare zone franche di incostituzionalità. Quindi, no ad una mentalità antiliberale, che vuole mortificare i diritti di cittadinanza e la libertà di impresa.

Con la normativa al nostro esame mi sembra si voglia far resuscitare la filosofia e l'utopia marxiste secondo cui lo Stato ideale è quello senza classi, dove non esiste dissenso, dove i conflitti non hanno ragion d'essere ed il complesso viene mummificato nell'uniforme. L'utopia comunista dunque, l'utopia totalizzante della vita, dell'economia, dei rapporti umani che vengono massificati, un'utopia che la storia ha condannato e che si vuol far rientrare dalla finestra nella nostra Italia.

In conclusione, vorrei muovere soltanto un'osservazione ai colleghi della sinistra che, anche per bocca di D'Alema, hanno parlato di rivoluzione liberale. Devo dire che quando D'Alema ha parlato di rivoluzione liberale a me sono venuti i brividi. Io che per cinquant'anni sono stato impastato di liberalismo e delle letture di Gobetti, quindi della rivoluzione liberale, mi sono detto: a questo punto posso fare la rivoluzione comunista. Ma è questa la rivoluzione liberale che si vuole? Certo, forse D'Alema avrà letto il titolo delle opere di Gobetti, ma molto probabilmente non ne ha letto il contenuto o in ogni caso non è riuscito ad assimilarlo.

L'aspetto più grave che mi sembra aleggi nella normativa in esame è tuttavia un altro e lo ritengo un aspetto gravissimo: quello di voler portare a dignità di legge la cultura del sospetto, mentre occorre coltivare ed esaltare la cultura liberale, quella del senso dello Stato e del

buon governo. Il senso dello Stato che non si impone nè si inventa, ma che deve far parte di un bagaglio culturale, politico, personale che non si riscopre in forza di legge. Senso dello Stato deve significare soprattutto difesa del diritto di cittadinanza, difesa dei diritti di eguaglianza, difesa dei diritti soggettivi protetti dalla legalità costituzionale. Questo deve significare, ma non riscontro nella presente normativa tali aspetti. Potrei addirittura affermare che essa è inutile perchè già nella vigente legislazione dello Stato italiano è data la possibilità, mediante il sistema dei pesi e contrappesi, di lavorare e di eliminare i sospetti che si sono voluti adombrare con questa normativa.

Non è un'esagerazione dire che qui si vuole ribaltare un principio generale del nostro diritto prevedendo, così come si prevede all'articolo 3, una presunzione di responsabilità, una presunzione di commistione, quasi di colpevolezza. Infatti quando all'articolo 3 si afferma: «Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo ...», esso suona quasi come un articolo del codice penale in cui si afferma che «si applica la pena di... a coloro che...». C'è quindi una presunzione di colpevolezza per coloro che assumono incarichi di Governo. Tentiamo allora di tornare alle ragioni del diritto, alla ragione dello Stato di diritto in questa nostra Italia, alla legalità. In modo sommesso rivolgo un appello al nostro Dio della ragione affinchè sia proprio il Dio della ragione a prevalere nei lavori che, in questo momento, stiamo iniziando. Se così non sarà, spero che ci soccorra il Dio dei credenti per liberarci dal progetto perverso che vuole basare lo Stato... *(Vivaci commenti dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete, della Sinistra democratica e di Rifondazione comunista-Progressisti).* Questa è la rivoluzione liberale.

PRESIDENTE. Senatore Fierotti, concluda il suo intervento. Invito i colleghi a fare silenzio.

FIEROTTI, *relatore di minoranza.* Si vuole tappare la bocca a chi dice delle verità o comunque tenta di dire delle verità. Se non ci soccorre il Dio della ragione, ci soccorra almeno il Dio dei credenti.

BERTONI. Tempo! *(Vivaci e reiterate proteste dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi invito a lasciar concludere il suo intervento al senatore Fierotti. Devo consentire lo svolgimento della integrazione della relazione di minoranza. Se il Senato ne consente la conclusione, avremo tempi più rapidi. Senatore Fierotti, concluda il suo intervento.

FIEROTTI, *relatore di minoranza.* Sono anche disposto a non parlare più.

VOCI DAL GRUPPO PROGRESSISTI-FEDERATIVO. Oh! *(Vivaci commenti).*

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Sono disposto a non parlare in questa occasione e quindi a troncare il mio intervento. Ma se questa atmosfera dovesse continuare, non parlerò più in questa Aula.

BACCARINI. Bravo! *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Applausi ironici dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Senatore Baccarini, la richiamo. *(Vivaci proteste del senatore Baccarini).*

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Resterebbe soltanto l'altezza della cultura del senatore Baccarini ad aleggiare in questa Aula. *(Applausi del senatore Stanzani Ghedini. Proteste del senatore Baccarini. Richiami del Presidente).* Infatti i contributi che ci ha dato in questa Aula sono enormi. Mi avvio quindi alla conclusione, così evitiamo qualsiasi altra discussione.

Dicevo che mi auguro che ci soccorra almeno il Dio dei credenti. *(Vivaci proteste).*

PAGANO. Che Dio abbia pietà di noi! *(Vivaci commenti del senatore Baccarini).*

PRESIDENTE. Senatore Baccarini, è la terza volta che mi costringe a richiamarla. Senatore Fierotti, concluda il suo intervento.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Devo fare l'esaltazione dell'ateismo? Se il collega che si professa democratico cristiano... *(Vivaci commenti).*

GREGORELLI. *(Rivolgendosi al senatore Fierotti).* C'è il Dio dei non credenti.

PRESIDENTE. Senatore Fierotti, deve concludere il suo intervento, non può colloquiare con i suoi colleghi.

FIEROTTI, *relatore di minoranza*. Che ci soccora Dio, come mi suggerisce il senatore Andreotti, perchè Dio è Dio di tutti: dei credenti e dei non credenti. Che ci soccorra per evitare che si compia in questa Aula un misfatto di carattere legislativo. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico. Applausi ironici dai Gruppi Progressisti-Federativo, Progressisti-Verdi-La Rete e della Sinistra democratica).*

Signor Presidente, domando a questo punto di parlare ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento per porre una questione pregiudiziale sulla costituzionalità del provvedimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIEROTTI. Signor Presidente, si è molto discusso - in occasione dei lavori svolti in Commissione - della invisibilità da dare all'amministrazione fiduciaria prevista nel disegno di legge al nostro esame. Ricordo

che nel corso del dibattito su questo argomento si è accesa una discussione dotta e ampia e uno dei componenti della Commissione, se non ricordo male il senatore Perlingieri, ebbe a dire con una battuta di spirito che non era possibile rendere invisibile ciò che invisibile non è. Da noi, in Sicilia, c'è un'espressione molto colorita che cercherò di tradurre al meglio, anche se perderà la sua efficacia. In pratica, si dice che i raggi del sole non si possono nascondere dietro un oggetto trasparente e siamo proprio in questo caso. Però un tentativo è stato compiuto per cercare di rendere invisibili alcune situazioni: si è tentato di rendere invisibili alcuni vizi di costituzionalità che certamente esistono nel provvedimento al nostro esame.

Ho già avuto modo di soffermarmi su questo nella relazione di minoranza; il relatore ha tentato di confutare alcune delle questioni che ponevo, ma occorre riconoscere che la questione pregiudiziale non riguarda questo o quell'articolo bensì l'impianto stesso del provvedimento. Sottolineo inoltre che la questione pregiudiziale di costituzionalità che sto illustrando vuole essere uno strumento di garanzia della legalità costituzionale, avuto riguardo anche al fatto che il disegno di legge, pur disciplinando situazioni soggettive relative a determinati soggetti, presenta scarse possibilità di contenzioso giurisdizionale e favorisce pertanto la formulazione - come dicevo poc'anzi - di una zona franca di incostituzionalità.

Devo poi sottolineare che non ritengo adeguato utilizzare lo strumento della legge ordinaria per disciplinare il conflitto di interessi, in quanto la materia presenta numerosi punti di contatto con alcune libertà costituzionalmente garantite. Mi sembra che anche il senatore Mancino, stando al documento che aveva presentato, condivida questa stessa linea.

A nostro avviso, il disegno di legge si pone in contrasto non solo con il principio di eguaglianza generale sancito dall'articolo 3 della Costituzione, dove si stabilisce il divieto di discriminazione per motivi di censo, ma in tutte le sue applicazioni, a partire dall'articolo 51 della Carta costituzionale stessa, che tutela la libertà di accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza; inoltre, contrasta con gli articoli 41 e 42 della Costituzione che tutelano la libertà di iniziativa economica privata e l'inviolabilità del diritto di proprietà.

Passando dal generale al particolare e sottolineando ancora una volta che l'intero impianto del provvedimento secondo noi deve ritenersi incostituzionale, specifico quanto segue: l'articolo 1 del provvedimento al nostro esame deve ritenersi in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione perchè limita l'ambito soggettivo di applicazione della legge ai titolari di cariche di Governo, intendendo per tali soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988. Si opera in tal modo una discriminazione che appare arbitraria ed ingiustificata, in quanto impone, senza un ragionevole motivo, un trattamento differenziato a fattispecie intrinsecamente ed oggettivamente equivalenti.

In tale contesto non può non considerarsi la violazione del generale canone di coerenza dell'ordinamento giuridico più volte messo in luce dalla Corte costituzionale.

Si pone altresì la pregiudiziale di costituzionalità nei riguardi dell'articolo 6, relativo all'alienazione obbligatoria di valori mobiliari, e ciò rispetto all'articolo 51 della Costituzione, che garantisce il diritto di accesso di tutti i cittadini agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

L'articolo 6 si pone inoltre in contrasto con i dettati costituzionali di cui all'articolo 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata. Infatti, l'articolo 41 tutela la libertà di scelta e di svolgimento delle attività economiche proprie dei privati da interventi che la restringano in modo arbitrario. Tale deve considerarsi una misura che non realizzi un bilanciamento tra il sacrificio imposto e lo specifico valore da tutelare in concreto. In ogni caso, l'articolo 41 della Costituzione consente l'apposizione con legge ordinaria di limiti all'esercizio della libertà di iniziativa economica privata soltanto a condizione che questi corrispondano all'utilità sociale.

Come chiarito dalla Corte costituzionale (e rispondo qui al collega Baccarini, che mi ha interrotto poco fa), l'utilità sociale a cui si fa riferimento con l'articolo 41 della Costituzione va rinvenuta in valutazioni attinenti alla situazione di mercato e non a un interesse dell'imparzialità degli organi di Governo, in ogni caso, pur potendo dar luogo ad interventi tali da condizionare in qualche modo le scelte organizzative degli operatori economici, non può giungere fino al punto di determinare la funzionalizzazione dell'attività esercitata sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto.

Ribadiamo ancora una volta che secondo noi tutto l'impianto della legge, ordinata per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 6, è incostituzionale.

Tra l'altro, è violato anche l'articolo 42 della Costituzione. È inutile ripetere l'osservazione che ho fatto poco fa, secondo cui qui non si tratta del problema, come si suol dire, del grano all'ammasso, ma si tratta di un problema di grandissima e di gravissima portata. La Corte costituzionale, tra l'altro, ha sottolineato che i motivi di interesse generale di cui all'articolo 42 della Costituzione non possono discendere da bisogni ipotetici ed eventuali, occorrendo che si rinvenga l'effettiva presenza delle ragioni indicate dalla legge.

Potrei continuare ancora con altre osservazioni...

PRESIDENTE. Senatore Fierotti, mi scusi se la interrompo, ma il suo tempo è scaduto e la ringrazio se concluderà.

FIEROTTI. Infatti stavo andando alla conclusione.

Dicevo che potrei continuare con altre sottolineature ma, anche perchè il tempo non me lo consente più, e questa volta è il tempo al quale mi inchino, passo alla conclusione.

Devo però almeno far presente a quest'Aula che c'è anche una serie di osservazioni sottolineate dalla CONSOB che credo abbiano anche rilevanza costituzionale. Così come ha rilevanza costituzionale, secondo noi, il fatto che ci sia un riferimento all'obbligo di denunzia nei confronti del Presidente della Repubblica, perchè quest'ultimo deve essere sempre posto in una posizione di supergarante.

Per questi motivi chiedo che l'Aula si pronunzi sulla questione pregiudiziale di incostituzionalità e che quindi non si continui nel dibattito. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Lisi).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, avete inteso la richiesta avanzata dal senatore Fierotti, il quale ha sollevato una questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

Avverto che, a norma del comma 4 di tale articolo, su tale proposta potrà prendere la parola un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

SCALONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALONE. Signor Presidente, per la verità non intervengo sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Fierotti bensì per annunciare e presentare un'altra questione pregiudiziale e sospensiva a norma dell'articolo 93 del Regolamento. Pertanto, se vogliamo prima discutere sulla questione pregiudiziale presentata dal senatore Fierotti, vorrà dire che illustrerò la mia richiesta in un secondo momento.

PRESIDENTE. È preferibile che lei illustri ora la sua proposta di questione pregiudiziale. Dopo esamineremo il da farsi ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento. *(Brusìo in Aula).*

Vorrei pregare i colleghi di liberare l'emiciclo e, se possibile, di abbassare il tono delle discussioni private. Non è possibile continuare in questo modo. Prego, senatore Scalone.

SCALONE. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sul testo presentato dalla Commissione relativo al conflitto di interessi in quanto in più norme urta con i princìpi della nostra Costituzione.

I vizi di costituzionalità invero sono tanti ma io ne sollevo uno solo, quello relativo all'articolo 3 del disegno di legge proponendo una questione pregiudiziale sul provvedimento che viene oggi all'esame dell'Aula, nel testo licenziato dalla 1ª Commissione.

Per vero l'articolo 3 del testo prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 6 ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei settori che vengono poi elencati nelle successive lettere.

Orbene, tale previsione fonda la sua presunta legittimazione non sul dato di una effettiva e concreta influenza dell'andamento del mercato nazionale o di una sua parte rilevante, ma sul semplice presupposto che le imprese controllate siano in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale o di una sua parte rilevante. Non vi è chi non veda nella formulazione proposta dalla la Commissione una evidente macroscopica violazione delle garanzie costituzionali dettate dall'articolo 3 («tutti i cittadini hanno pari dignità sociale»), dall'articolo 41 («l'iniziativa economica privata è libera») e dall'articolo 51 («tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza») della Costituzione.

Tutte queste norme vengono disattese e un dubbio in proposito viene sollevato dallo stesso relatore sul disegno di legge, il quale dice «si paventa da qualche parte, c'è il dubbio, si sollevano questioni di incostituzionalità». Quindi anche il senatore Casadei Monti non esclude che c'è un'ombra di incostituzionalità che incombe sull'intero provvedimento.

Per questi motivi noi vorremmo sbarazzare il campo da qualsiasi perplessità. Sottoponiamo pertanto al Senato l'esame di tali questioni chiedendo e insistendo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, per la sospensione della discussione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Senatore Scalone, all'inizio del suo intervento lei ha parlato di questione pregiudiziale; poi, se ho inteso bene, ha concluso chiedendo la sospensione. Poichè le questioni sono diverse vorrei fosse più chiaro.

SCALONE. Quella da me proposta è una questione pregiudiziale sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento.

PRESIDENTE. Lei deve chiarire se si tratta di questione pregiudiziale oppure di questione sospensiva. Non può dire «pregiudiziale sospensiva», deve scegliere fra le due proposte.

SCALONE. Propendo per la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Senatore Scalone, lei deve indicare anche il tempo della sospensione: la questione sospensiva presuppone un termine, non può essere indefinita.

SCALONE. Chiedo che la discussione sia rinviata alla prossima settimana in modo da approfondire l'indagine ed esaminare con cognizione su sussiste o no una incostituzionalità che investe tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. Ovviamente la discussione sarà congiunta sulle due questioni sollevate, cioè la pregiudiziale e la sospensiva, che saranno poi poste ai voti separatamente.

CONTESTABILE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTESTABILE. Signor Presidente, ella ha ricordato opportunamente che vi sono dieci minuti di tempo per ciascun gruppo per intervenire in merito alla sollevata questione pregiudiziale di costituzionalità. Il senatore Fierotti ha però proposto sei questioni di costituzionalità. Ella ritiene che i dieci minuti siano per tutte e sei le questioni o per ogni questione si possa intervenire per dieci minuti? Domando questo per potermi regolare, perchè se ella propendesse per la prima interpretazione, che probabilmente sotto il profilo letterale è più corretta, rimarrebbero meno di due minuti per illustrare ognuna delle questioni pregiudiziali, il che per la verità è un po' pochino.

PRESIDENTE. Senatore Contestabile, l'interpretazione che viene data all'articolo 93 è che la discussione deve essere unica; solo le votazioni sono distinte, avendo il senatore Scalone precisato che la sua richiesta è sospensiva e non pregiudiziale.

CONTESTABILE. Ma io mi riferivo alle questioni proposte dal senatore Fierotti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il senatore Fierotti ha proposto una questione pregiudiziale alla quale si è aggiunta la questione sospensiva. La discussione è unica, le votazioni saranno alternative e separate: un senatore per ciascun Gruppo ha facoltà di intervenire per ambo le questioni su cui si svolge un'unica discussione, per soli dieci minuti.

CONTESTABILE. Benissimo. Allora, siccome si tratta di sei questioni mi rimangono meno di due minuti per ogni questione, talchè dovrò parlare per *flash*.

È stata posta la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del testo in relazione all'articolo 3 della Carta costituzionale, il quale pone il cosiddetto principio isonomico (o principio di uguaglianza). Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge proposto vengono sottoposti al regime speciale nello stesso previsto solo i membri del Governo: a nostro parere viene così violato il principio isonomico perchè altre persone, insignite di responsabilità pari a quella di Governo – per esempio i giudici della Corte costituzionale –, sono esentate dalle norme sul conflitto di interessi. Viene violato a nostro parere il principio di uguaglianza e le scelte sono due: o si modifica la norma o la si estende ad altri organi dello Stato che hanno pari incidenza nell'attività statuale con riguardo al conflitto di interessi.

Sempre per *flash* - dato il tempo brevissimo che è concesso –, ricordo che si pone questione di costituzionalità dell'articolo 6 relativamente all'articolo 51 della Carta costituzionale, a proposito dell'alienazione obbligatoria che è prevista nel testo proposto dalla Commissione. L'alienazione obbligatoria si manifesta come misura irragionevole e sproporzionata e viola perciò il principio di ragionevolezza che la Corte costituzionale negli ultimi anni ha posto a base delle sue decisioni a proposito della costituzionalità.

Ancora, è stata proposta questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del testo proposto dalla Commissione che appare in contrasto con l'articolo 41 della Carta costituzionale, che garantisce la libertà di iniziativa economica privata, sottratta ad interventi normativi che la possono restringere in maniera arbitraria. Il limite posto dall'articolo 41, come è a tutti noto, è quello della utilità sociale, ma l'utilità sociale va letta ovviamente alla luce delle sentenze della Corte costituzionale a questo proposito. Orbene mai, dico mai, la Corte costituzionale ha riferito l'utilità sociale all'attività politica, o anche all'attività di governo, ma l'ha sempre riferita alle situazioni contingenti di mercato. Riferirla ora all'attività politica *latu sensu*, o all'attività di governo a nostro parere viola perciò i limiti dell'articolo 41 della Carta costituzionale, così come letto finora dalla Corte.

È stata proposta ancora questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del testo della Commissione in relazione all'articolo 42 della Carta costituzionale. Non c'è dubbio che l'alienazione obbligatoria, che ovviamente non è gratuita, va parificata ad una sorta di espropriazione forzata, anch'essa - come noto - non gratuita. Gli effetti sul patrimonio sono identici. L'alienazione obbligatoria ha perciò natura sostanzialmente espropriativa. Senonchè la Corte costituzionale ha finora detto che l'espropriazione forzata non può discendere da bisogni ipotetici ed eventuali, futuri ed incerti, occorrendo invece l'attualità dell'interesse pubblico.

Al contrario, l'articolo 6 della norma proposta pone una serie di automatismi tali per cui, se fossimo in diritto penale, potremmo parlare di pericolo presunto. A questo punto io credo che sia difficile non leggere la norma come violentemente anticostituzionale perchè in contrasto con l'articolo 42 della Carta costituzionale. Mi scuso con i colleghi della sommarietà della mia esposizione, che dovrebbe essere per la verità assai più articolata, ma in dieci minuti illustrare sei eccezioni di incostituzionalità in maniera approfondita ed appropriata, come sanno i tecnici della materia, è assolutamente impossibile.

È stata poi proposta questione di illegittimità dell'articolo 9 del testo proposto dalla Commissione che appare in contrasto con gli articoli 92 e 95 della Carta costituzionale. Il testo infatti prevede un obbligo di astensione dal voto sulle deliberazioni del Consiglio dei ministri da parte di persone che potrebbero avere interessi conflittuali. A nostro parere vi è un forte sospetto di violazione della vigente norma costituzionale, che parla di collegialità delle decisioni del Consiglio dei ministri.

Per quanto riguarda infine l'obbligo di denunzia fissato dall'articolo 4, in realtà si tratta di un obbligo di dichiarazione nei confronti del Presidente della Repubblica. In base a questa norma il Presidente della Repubblica non ha più una posizione *super partes*, di arbitro, ma viene coinvolto in un'attività direttamente di governo, in un'attività gestionale. Riteniamo perciò che anche questa norma sia sospetta di illegittimità costituzionale.

Un'ultima considerazione, colleghi, io credo sia degna della vostra attenzione.

Vi è un rimedio, quello giurisdizionale, a proposito delle questioni di illegittimità costituzionale: si va dinanzi al giudice, il quale, se ritiene non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, trasmette la questione e gli atti alla Corte costituzionale.

Purtroppo, nella materia che ci interessa, il rimedio giurisdizionale non potrà funzionare perchè è estremamente improbabile, anche se teoricamente possibile, il ricorso all'attività giurisdizionale in questo caso. Non riesco a immaginare chi avrebbe interesse a proporre un ricorso del genere.

Per questo, l'unico vaglio che nella prassi sarà svolto è il vaglio di questa Assemblea. Se questa Assemblea non prestasse la dovuta attenzione - e per la verità mi sembra, con tutto il rispetto, che al momento non abbia prestato sufficiente attenzione - alle questioni da noi sollevate, che, lasciatemelo dire, da un punto di vista tecnico sono perlomeno serie e fondate e quindi suscettibili di un'attenta valutazione, se questa Assemblea non le valutasse con la dovuta attenzione - dicevo -

non vi sarebbe rimedio. Quello di questa Assemblea e quello della Camera sarà con ogni probabilità l'unico vaglio al quale saranno sottoposte tali questioni perchè è estremamente improbabile il vaglio, peraltro consueto per altre questioni costituzionali, dell'autorità giudiziaria. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

VILLONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, interverrò contro le questioni pregiudiziale e sospensiva presentate, e vorrei anzitutto dire che dovremmo affrontare serenamente in quest'Aula il problema di questo provvedimento, considerando che esso disciplina l'accesso e la permanenza in talune cariche pubbliche: nulla di più e nulla di meno. Non si giustifica davvero un tifo da partita di calcio.

Abbiamo al nostro esame un provvedimento che non è dissimile da leggi vigenti in molti paesi e che tocca un problema cruciale per la democrazia moderna: il problema della legittimazione attiva e passiva di chi governa.

In questo senso non è assolutamente un provvedimento pro o contro chicchessia; non è un provvedimento pro o contro Berlusconi o chiunque altro, e non è probabilmente nemmeno giusto dire che l'*occasio legis* sia Berlusconi. Affermando questo si manca di considerare il fenomeno ben più ampio che ha portato alla necessità di questa legislazione, che nasce ora come riflesso della crisi del sistema politico. Tale crisi ha investito nella sua totalità il sistema politico e quello dei partiti e noi la viviamo tuttora.

Oggi occorrono regole che prima non venivano avvertite come necessarie, perchè la mancanza di regole era supplita dal funzionamento del sistema politico. L'indebolimento che si è verificato per la crisi a tutti nota determina oggi la necessità di introdurre regole giuridiche per la disciplina delle vicende oggetto della nostra attenzione. In questo senso, quindi, è del tutto riduttivo pensare che sia questa o quella persona ad aver reso necessaria questa legislazione. È la fase storica e politica che viviamo che ci impone di introdurre regole giuridiche laddove prima tali regole non c'erano.

Detto questo, per rispondere molto brevemente alle obiezioni che sono state avanzate dai colleghi intervenuti, sottolineo anzitutto che non v'è da dubitare che lo strumento della legge ordinaria sia nella specie adeguato.

Si è detto che il ricorso alla legge ordinaria sarebbe di per sè incostituzionale, richiedendosi una modifica della Costituzione per la disciplina in esame. Ciò sarebbe vero se discutessimo di ineleggibilità; se avessimo al nostro esame un testo articolato in termini di impossibilità pregiudizialmente definita di accesso alla carica, allora avremmo un problema di incostituzionalità, poichè nel nostro sistema ciò andrebbe ad incidere sui poteri del Capo dello Stato. Ma non è questo il caso. Noi abbiamo un testo formulato in chiave di incompatibilità, cioè di impossibilità di mantenere la carica conferita in condizioni determinate e rimovibili, che possono cioè essere rimosse ad iniziativa dell'interessato.

In questo senso non v'è dubbio, a nostro avviso, che lo strumento della legge ordinaria sia uno strumento cui utilmente si può fare ricorso senza dar luogo ad alcuna violazione della Costituzione.

Si dice che il testo lede il principio di eguaglianza, in quanto la normativa proposta contrasta con il divieto di distinzioni di censo, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione. Tuttavia una lettura anche superficiale mostra che il censo sia del tutto irrilevante - come tale - nella disciplina che abbiamo di fronte. Non si dice in alcun modo che chi possiede un cospicuo conto in banca non può fare il Presidente del Consiglio o il Ministro. Il censo viene in rilievo solo in via del tutto incidentale, come momento assolutamente collaterale della disciplina di alcune condizioni diverse, che sono quelle che la legge assume ad oggetto.

Si dice, ancora, che esiste una violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione. Qui ci muoviamo su un terreno che - come i costituzionalisti ben sanno - è assai scivoloso. È davvero difficile definire, ed infatti se ne è molto discusso, i concetti di iniziativa economica privata e di proprietà, garantiti dalla Costituzione. Cos'è la proprietà costituzionalmente garantita? Qui non parliamo del concetto di proprietà in una definizione astratta, ma dobbiamo occuparci della garanzia costituzionale, di quali siano le facoltà o le pretese ineliminabili, di quale sia il nucleo significativo, ultimo, incomprimibile, il contenuto minimo essenziale.

Le teorie sono tante e non è certo questa la sede opportuna per riferirle. Sicuramente la proprietà tutelata nella Costituzione non è la proprietà definita dal diritto romano, non è la proprietà che va dagli inferi al cielo, non è la proprietà di usare e abusare in qualunque modo.

Ugualmente il concetto di iniziativa economica privata è un concetto difficilmente definibile nella garanzia costituzionale. Questo concetto è stato rivisto da letture anche recenti, alla luce, ad esempio, della nozione di mercato. Ci si chiede se il mercato sia un valore costituzionalmente protetto. Quindi vi sono letture di questa nozione che spostano ancora avanti il confine per una disciplina legislativa.

Ci troviamo, dunque, su un terreno che di per sè offre scarso fondamento per tutele non comprimibili. Vorrei soprattutto sottolineare che a me sembra sbagliato incardinare su questi concetti la critica al progetto di legge. Mi sembra ovvio che non ci troviamo nel caso dell'espropriazione, o nel caso dell'intervento autoritativo fondato sul rapporto tra il proprietario ed il bene: nessuno vuole espropriare niente ad alcuno. Ci troviamo di fronte alla definizione di alcune condizioni per il mantenimento di una carica pubblica; quindi non siamo affatto nella prospettiva di una ablazione, che è quella tecnicamente propria delle situazioni soggettive protette in termini di proprietà. Non c'è alcuna ablazione: qualora si voglia ottenere un certo risultato, è prevista la spontanea rinuncia alla titolarità di beni o all'esercizio di attività. Si tratta quindi di una prospettiva del tutto diversa, che è poi quella riferibile all'articolo 51 della Costituzione.

Il profilo dell'accesso alle cariche pubbliche viene citato più volte come ulteriore elemento di chiara incostituzionalità delle norme proposte. Si afferma infatti che, in base all'articolo 51, tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Epperò, si dimentica di leggere la parte immediatamente successiva che recita: «se-

condo i requisiti stabiliti dalla legge». Ed è questa la parte alla quale dobbiamo guardare per comprendere il fondamento costituzionale della legislazione che si vuole introdurre nel nostro ordinamento.

Ovviamente, il requisito stabilito dalla legge non concerne soltanto il trovarsi in una situazione positiva ed avere un determinato requisito. Tale previsione ha anche un significato negativo: il non trovarsi in qualche situazione che la legge definisca come ostativa per l'accesso e per il mantenimento della stessa carica pubblica. Non sono pertanto gli articoli 41 o 42 il fulcro al quale guardare per comprendere la *ratio* e il fondamento costituzionale della legislazione che si vuole introdurre, ma piuttosto l'articolo 51 letto nella sua interezza ed in tutta la sua portata, e non soltanto in una parte.

Per concludere il mio intervento, sottolineo che se fossero vere le letture degli articoli 41 e 42 suggerite in questa Aula, si dovrebbe ritenere, ad esempio, comunque impossibile una legislazione *antitrust*. Infatti, la conseguenza evidente delle impostazioni che qui si assumono sarebbe proprio questa. Oggi, fra i costituzionalisti e tutti coloro che si interessano di tale materia, nessuno dubita che una legislazione *antitrust* sia non solo possibile, ma addirittura, per molti versi, doverosa; quindi si è in presenza chiaramente di una lettura non corretta.

In riferimento, infine, alle censure di incoerenza ed irrazionalità, ritengo che esse siano infondate e che vadano valutate verificando l'esistenza di un fine perseguibile e l'adeguatezza della disciplina rispetto allo stesso fine. Sono dell'avviso che entrambi questi elementi siano presenti, e che non vi sia motivo di censura.

Signor Presidente, concludo sottolineando che il nostro obiettivo è volto all'approvazione di una buona legge. Non abbiamo interesse a griglie troppo strette; non vogliamo una legge che impedisca l'accesso delle forze migliori al Governo; con ogni rispetto per la categoria, non vogliamo un Governo fatto di maestri di scuola. Auspichiamo invece l'approvazione di una legge che guardi al minimo, laddove esista veramente un conflitto di interessi. Sono dell'avviso che, nel provvedimento al nostro esame, vi siano delle complessità forse inutili e che alcune semplificazioni siano possibili. A questo profilo, che però è di opportunità, dobbiamo guardare, tralasciando le argomentazioni strumentali sulla costituzionalità che certamente non hanno fondamento. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, mi dichiaro, fin d'ora, contrario alla proposta di questione pregiudiziale in quanto, a mio avviso, non ne sussistono le ragioni. Sono state tirate in ballo questioni di costituzionalità, ma penso sia opportuno ricordare che, nonostante il *can can* fatto dalle forze politiche e dai mezzi di informazione, il decreto sulla *par condicio*, che è tacciato di piena incostituzionalità, in realtà è un provvedimento composto di una decina di articoli e solo un comma di uno di essi è stato giudicato in-

costituzionale dalla Corte costituzionale. Ciò dimostra che il Parlamento ha ben presenti i princìpi costituzionali quando legifera.

Voglio solo ricordare che si sta parlando di incompatibilità tra un tipo di carica pubblica e talune attività professionali, economiche, eccetera. È un problema peraltro già ben noto nel nostro ordinamento; è sufficiente citare la legge n. 60 del 1953 oppure gli articoli dal 7 al 10 della legge n. 361 del 1957. Si stabilisce, per esempio, che i diplomatici non possono diventare parlamentari così come non lo possono gli ispettori superiori di polizia. Sappiamo tutti che la carica di direttore di giornale è incompatibile con quella di membro del Parlamento, eppure nessuno ha detto che viene compiuta una discriminazione (nè in base all'articolo 3, nè in base ad altri articoli della Costituzione) nei confronti dei direttori dei giornali. Si tratta semplicemente di rimuovere l'incompatibilità e di scegliere tra l'una o l'altra carica. Penso che questo sia l'essenziale, al di là di tutte le elucubrazioni giuridiche. Confermo pertanto la mia opinione e il conseguente voto contrario sia alla questione pregiudiziale sia alla proposta di sospensiva.

BELLONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Ritengo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di dovermi soffermare sull'articolo 6 del testo che, a mio giudizio, presenta una connotazione più marcata di incostituzionalità.

Infatti, al primo comma dell'articolo 6 si prevede che i titolari delle cariche di Governo debbono alienare i valori mobiliari che posseggono. La Costituzione, già più volte richiamata autorevolmente da altri colleghi, tutela il diritto di proprietà e prevede la sua compressione solo perchè possa realizzare il fine sociale che ad essa è assegnato dalla stessa Carta costituzionale. Non è prevista una compressione estesa fino all'obbligo dell'alienazione. Il provvedimento al nostro esame, invece, prevedendo quest'obbligo mi sembra si ponga in insanabile contrasto con la previsione della Carta costituzionale. Ritengo che questa preoccupazione meriti un momento di pausa e di riflessione onde evitare che una legge, di cui riconosciamo l'esigenza, venga licenziata con aspetti di incostituzionalità che poi non farebbero altro che aumentare i casi di conflittualità.

Sollevo quindi questa eccezione di incostituzionalità per violazione dell'articolo 41 della Carta costituzionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Fierotti.

Non è approvata.

LA LOGGIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Prima di passare alla votazione della richiesta di sospensiva formulata dal senatore Scalone, ricordo che alle ore 12 si terrà la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Metto ai voti la questione sospensiva proposta dal senatore Scalone, precisando che il termine indicato per la sospensiva è giovedì della prossima settimana.

Non è approvata.

Respinte così le due questioni, pregiudiziale e sospensiva, possiamo procedere.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pasquino. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, da come è cominciata la discussione, appare evidente che questo è un disegno di legge importante, che può caratterizzare questa legislatura come ad esempio i disegni di legge in materia elettorale hanno caratterizzato la precedente legislatura.

Ma alla sua importanza non mi pare si sia accoppiata, da parte di coloro che sono intervenuti, da parte, ad esempio, del relatore di minoranza, una adeguata conoscenza del problema.

Il disegno di legge disciplina in maniera chiara e precisa le incompatibilità tra le cariche di Governo e alcune attività di vario genere, soprattutto di tipo economico, e quindi non riguarda in nessun modo la ineleggibilità. Ho sentito invece in più di un intervento e ho letto anche nella relazione di minoranza una serie di osservazioni attinenti alla ineleggibilità.

Questo disegno di legge non riguarda in nessun modo l'articolo 51 della Costituzione, che disciplina l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, ma nulla dice sulla permanenza in quelle cariche una volta che si manifesti un conflitto di interessi. Vorrei che i colleghi si rendessero conto di questo. Abbiamo già assistito ad una discussione lunga e defatigante in Commissione, una discussione assolutamente ripetitiva, riproposta ora anche in quest'Aula dai rappresentanti di Forza Italia; spero quindi che coloro che seguiranno non ripetano gli stessi argomenti, perchè non hanno nè fondamento nel disegno di legge nè fondamento nella Costituzione.

Mi auguro che tutto questo succeda, anche se, data la grande attenzione che vedo riservata al mio intervento da parte del senatore La Loggia e del senatore Stanzani Ghedini, dubito che questo avverrà. Ma non importa.

Detto ciò, il problema che si pone in questo caso è di ricordare a tutti che questo disegno di legge riguarda non soltanto le incompatibilità, ma riguarda una serie di rapporti tra il potere economico e il potere politico e quindi va al cuore di alcuni aspetti di funzionamento della democrazia italiana (ma anche di altre democrazie, perchè non ci siamo inventati il problema, anche se è apparso in maniera più evidente nel nostro contesto) e riguarda quindi anche la qualità di questa democrazia.

Io voglio soffermarmi soltanto su alcune tematiche di carattere generale (fermo restando che interverrò poi, di volta in volta, a seconda dei casi sui vari articoli), perchè il senso giuridico del disegno di legge è splendidamente illustrato nella relazione del senatore Casadei Monti e pertanto non merita di essere ulteriormente approfondito, e non c'è nulla da aggiungere a quello che è scritto nella relazione, salvo leggere con attenzione gli articoli del disegno di legge.

Questo disegno di legge nasce da una chiara consapevolezza dei problemi che sono derivati non dall'assunzione da parte dell'onorevole Berlusconi dell'incarico di Primo ministro, ma dall'assunzione di cariche ministeriali e di sottosegretario da parte di un gruppo di persone con corposi interessi economici.

Ricordo a tutti che noi ponemmo questo problema il 17 maggio dell'anno scorso, come riporta la data del disegno di legge da noi presentato, e cioè ben prima che l'onorevole Berlusconi e i suoi collaboratori se ne rendessero conto. Ricordo a tutti pure che l'onorevole Berlusconi e i suoi collaboratori decisero poi di impegnare un comitato di esperti il quale produsse con grande lentezza un disegno di legge, peraltro accelerato da nostre ripetute pressioni, il cui testo abbiamo di fronte e che - prendo atto - i rappresentanti di Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico disconoscono pienamente, perchè disconoscono la stessa esistenza del problema. Bisogna allora che venga detto all'onorevole Berlusconi, che si esibisce ripetutamente in televisione e sulla stampa affermando di aver risolto il problema del conflitto di interessi, che le stesse cose dovrebbe dire anche ai suoi rappresentanti in quest'Aula e probabilmente e sperabilmente anche nell'altro ramo del Parlamento.

Il problema riguarda il modo in cui si possono assumere cariche di Governo. E qui coloro che si oppongono al conflitto di interessi hanno sollevato una serie di osservazioni, tutte sostanzialmente infondate, riguardanti innanzi tutto il tentativo di dare soluzione alla questione e, in secondo luogo, le modalità con le quali abbiamo cercato di dare tale soluzione.

Dirò poche cose al riguardo, lasciando da parte tutti gli elementi propagandistici che sono venuti fuori in questa discussione che mira soltanto a prendere tempo. Dovrei dire ai colleghi che non sono in grado di decidere la data delle prossime elezioni, però troverei paradossale che si facessero le elezioni «in flagranza» di conflitto di interessi. Se dovessi dire quale potrebbe essere la data, direi che potremo andare a nuove elezioni quando avremo risolto il problema del conflitto di interessi. Tra l'altro esso riguarda soltanto tangenzialmente il possesso di alcune reti televisive e il controllo delle reti televisive pubbliche, un altro degli argomenti che gli oppositori del disegno di legge sottopongono alla nostra attenzione e che è assolutamente infondato. Riguarda anche tali questioni, ma non sostanzialmente tali questioni. Riguarda invece argomenti ben più corposi e ben più incisivi.

Poichè non sono intenzionato a cercare di battere il *record* del senatore Fierotti, che ha parlato come relatore di minoranza, poi ha sollevato un'eccezione di costituzionalità e immagino interverrà anche nella discussione generale dicendo praticamente sempre le stesse cose... *(Commenti del senatore Terracini).*

PELLITTERI. Bravo! Bravo!

PASQUINO. ...ricordo molto sinteticamente che questo conflitto di interessi ha appesantito tutta l'azione del Governo Berlusconi, che ha utilizzato il suo tempo per combattere contro coloro che cercavano di sviscerare quali conflitti avesse aperto la sua presenza alla Presidenza del Consiglio.

Ringrazio per il «bravo». Non potevo interrompermi prima, ma vi ringrazio.

Vorrei poi ricordare che esistono norme sull'incompatibilità tra cariche di Governo e tutta una serie di attività economiche e imprenditoriali in tutte le democrazie contemporanee. Esistono dappertutto e vengono fatte valere rigorosamente nel momento in cui il titolare di alcune di queste attività diventa «governante»: lo definirò così anche se poi il disegno di legge amplia questa categoria ricomprendendo non soltanto il Presidente del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari ma anche i commissari di Governo.

Si può discutere se sia il caso di ampliare ulteriormente la previsione, ma credo che al riguardo sia utile invece un po' di flessibilità. Ricordo comunque che altrove esistono norme specifiche che regolamentano il conflitto di interessi e che nelle loro disposizioni principali non sono dissimili da quelle che appaiono nel disegno di legge che stiamo esaminando. Lo dico perchè non vorrei che si pensasse che si tratta di un problema che dobbiamo affidare al «Dio dei credenti e dei non credenti». È una questione che va affidata alla legislazione, ma non a quella ricordata dal senatore Fierotti bensì alla legislazione che dobbiamo precisare nei suoi passaggi, toccando però alcuni punti specifici che vale la pena prendere in serissima considerazione.

In primo luogo, noi non abbiamo affatto, come pensa qualcuno, una concezione illiberale. Tutt'altro: questa è la vera concezione liberale, laddove il potere economico non può e non deve controllare il potere politico. Qui abbiamo un dissenso verticale con coloro che pensano che si possa mantenere un potere economico strabordante e farlo strabordare nel potere politico. La rivoluzione liberale dice che c'è una netta separazione tra le due sfere, quella economica e quella politica, e che laddove non c'è, ma esiste confusione, non può in nessun modo attecchire il liberalismo.

Sono in dissenso profondo con coloro che pensano che non ci siano divisioni sociali in nessun paese e che sia possibile superarle pienamente. Ma ho un dissenso ulteriormente approfondito rispetto a coloro che pensano che la democrazia sia un regime nel quale non c'è dissenso. I liberali veri pensano che la democrazia è il regime nel quale il dissenso si produce in regole, viene regolamentato, produce innovazione. Questo vogliamo che sia chiarissimo, perchè quella che abbiamo noi è una concezione ben diversa della democrazia rispetto a quella che ho sentito precisare dai colleghi varie volte, infinite - devo dire troppe volte - prima in Commissione e che, ahimè, forse sentirò ulteriormente qui.

Quindi, primo punto cruciale: il potere economico non deve avere la possibilità di controllare il potere politico; perchè, se questo avviene, non è soltanto una semplice deviazione rispetto ad una norma, ma

è infrangere la regola costitutiva della democrazia, dove sono i voti che contano e non le risorse, se non in via assolutamente eccezionale.

C'è un altro aspetto che va sottolineato, cioè che il disegno di legge non intende in nessun modo toccare le potenzialità economiche di coloro che entrano in politica. Non vogliamo affatto bloccare i canali di reclutamento dalla società civile, come ci è stato detto... Anche se - debbo dire -, a giudicare dalla presenza di alcuni colleghi, la società civile poi non ha dato grande prova di sè nel produrre reclutamento in entrambe le Aule del Parlamento. Ciò detto, però, non vogliamo bloccare questi canali, vogliamo soltanto che se questi canali si esprimono, al momento cruciale decidano e scelgano che cosa preferiscono: mantenere il potere economico o acquisire il potere politico.

Ed allora questo è un disegno di legge di libertà, cioè garantisce che si possa esercitare la scelta nel momento in cui essa deve essere esercitata, cioè quando si sceglie tra il mantenere il potere economico e l'avere il potere politico. I colleghi hanno ripetutamente chiamato in causa gli articoli 41 e 42 della Costituzione, che forse sarebbe meglio leggere, per tutti noi - come si dice, «lo ricordiamo a noi stessi» ed altre locuzioni del genere - ma soprattutto perchè voglio che vada a verbale. Infatti, farei torto all'intelligenza giuridica dei colleghi se pensassi che non conoscono gli articoli che riguardano la proprietà.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* PASQUINO). E allora ve li leggo perchè è cruciale questo passaggio. L'articolo 41 dice che l'«iniziativa economica privata è libera» e tuttavia chiarisce che non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Noi crediamo che se l'iniziativa economica non viene in qualche modo regolamentata attraverso la legge sul conflitto di interessi possa effettivamente recare questi danni alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. E quindi non vediamo alcun contrasto fra quello che viene disciplinato nel disegno di legge e questo articolo della Costituzione. Anzi, ne vediamo l'attuazione in una sua componente fondamentale.

Secondo l'articolo 42, la proprietà è pubblica o privata, la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, e così via. Tuttavia, la proprietà privata «può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, *espropriata* per motivi di interesse generale». Ho sottolineato l'espressione «espropriata» perchè alcuni degli incauti colleghi di quella che fu la maggioranza di Governo continuano a parlare di esproprio proletario. Qui in realtà se c'è un esproprio è garantito dalla Costituzione a fini di interesse generale e comunque non è affatto proletario perchè ogni qual volta noi prevediamo che ci sia la necessità, non di esproprio, ma di alienazione prevediamo che questa alienazione venga adeguatamente ricompensata; anzi, secondo me, eccessivamente ricompensata, come vedremo in seguito.

Ho praticamente concluso, perchè non voglio tediare i colleghi su punti che poi richiamerò. Però, devo fare una osservazione conclusiva e

credo decisiva. Nei colleghi della ex maggioranza è apparsa una concezione mercantile della democrazia. Più volte ho sentito dire – ed è scritto nella relazione di minoranza – che non si può obbligare qualcuno ad alienare, non si può obbligare qualcuno che voglia occupare cariche politiche a disfarsi dei suoi beni; cioè è emersa una concezione che dice che coloro che sono ricchi, tali debbono rimanere, anche quando occupano queste cariche. Ma attenzione, qui non è solo un problema di ricchezza, è un problema di possesso di risorse: si dice che l'impegno pubblico è qualcosa di aggiuntivo, quasi quello che verrebbe dato in sovrappiù a chi ha guadagnato risorse, mentre credo esista un'altra concezione, non mercantile, della democrazia che dice che l'impegno pubblico consiste in un onore e può anche comportare degli oneri. È questa una concezione esigente della democrazia, secondo la quale chi entra in politica deve anche essere disposto a pagarne il prezzo; un prezzo che può essere temporaneo, perchè non stiamo espropriando nessuno. Chi uscirà dalla politica, avendo avuto delle proprietà prima, quando ne uscirà riavrà queste sue risorse e (se adeguatamente gestite) ulteriormente aumentate, e quindi avrà di nuovo la possibilità di fare tutto quello che faceva prima: nulla gli viene tolto in nessun modo.

Allora, colleghi, questo è un problema non solo di potere politico e di potere economico, questo non è un problema soltanto di conflitto di interessi, ma un problema di concezione della politica e della democrazia. Se la politica è un'attività nella quale ci si impegna non soltanto per legittima ambizione personale, ma anche per guadagnare dei soldi, allora quella non è la politica che molti di noi in quest'Aula hanno in mente, e mi auguro anche nelle file della maggioranza. Se la politica è un'attività per la quale vale la pena anche di spendere il proprio denaro, qualche opportunità di carriera e qualche proprietà, allora questa è la politica che abbiamo in mente e vogliamo soltanto creare le condizioni affinchè questo avvenga in piena trasparenza nel nostro paese.

Se tutto questo non viene fatto rapidamente, e non viene fatto prima delle prossime elezioni, allora io temo che noi assisteremo non soltanto ad un ulteriore acuirsi del conflitto di interessi, a conflitti politici molto forti, ma assisteremo, se vincessero coloro che questo conflitto di interessi hanno e coltivano in continuazione, ad una sfida alla democrazia quale non si è mai avuta e correremo rischi gravissimi.

Io credo che faremmo bene a prendere in seria considerazione questo disegno di legge, se possibile a migliorarlo per renderlo più snello e più trasparente, ma certamente non a snaturarlo, perchè qui è in gioco non soltanto il futuro di questa legislatura, ma gran parte della prossima legislatura. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, Laburista-Socialista-Progressista, Progressisti-Verdi-La Rete, della Sinistra democratica, di Rifondazione comunista-Progressisti e Lega Nord. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalone. Ne ha facoltà.

SCALONE. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge relativo al conflitto di interessi, così come formulato dalla la Commis-

sione, è certamente una soluzione di parte del problema della commistione di interessi pubblici e privati; una soluzione che cozza manifestamente contro i princìpi cardine della nostra Costituzione. Occorrono, è vero, i rimedi adeguati per allontanare ogni rischio di conflitto di interessi pubblici e privati; occorre l'introduzione di un apposito regime di incompatibilità per i titolari di cariche pubbliche; occorrono penetranti, severi controlli delle attività economiche di cui il titolare di cariche di governo e di cariche pubbliche rilevanti risulti essere titolare. Ma i rimedi, i controlli non devono ledere la sfera garantita all'individuo dalla Carta costituzionale nella quale i diritti di partecipazione politica, quelli di proprietà e di iniziativa economica privata sono diritti fondamentali che non possono e non devono essere assolutamente violati.

Il conflitto di interessi che si viene a creare tra l'assunzione di cariche pubbliche di Governo e l'attività pubblica o privata del cittadino non è cosa nuova; se n'è parlato da tanti anni, se n'è parlato sin dai primi anni della prima Repubblica. Non si sa come mai all'improvviso questa problematica è stata affrontata negli ultimi tempi da parte di certe forze politiche, antecedentemente sopite, in un modo caratterizzato ora invece da una durezza che non si era mai vista prima, come se il problema precedentemente non fosse esistito. L'intervento del senatore Pasquino mi induce a chiedere a me stesso: come mai egli, pudico costituzionalista, legalitario, dal 1983 su questi banchi per tre o quattro legislature, non ha avvertito questo problema che oggi invece lo assilla, lo affligge, addirittura lo preoccupa? Ha detto che non si può andare alle elezioni, se non c'è una regolamentazione del conflitto di interessi. Ma come ha fatto nelle precedenti campagne elettorali, come è stato eletto per tre o quattro legislature, dal 1983, il senatore Pasquino, che a titolo personale stimo, ma che oggi ho sentito travalicare ogni decenza nel discorso che bisogna fare rispetto a un problema così importante, come quello del conflitto di interessi?

Il disegno di legge presentato al riguardo, seppure apprezzabile come fine lavoro intellettuale, contiene chiaramente un sottile filo di perversione politica che genera e deve generare preoccupazione ed ansia interiore a causa delle nefande conseguenze che questo potrebbe sviluppare.

Il conflitto fra cariche di Governo e interessi personali rappresenta un campo delicato al quale bisogna far fronte senza pregiudizio ideologico, con serenità, con freddezza, con riflessione, perchè esso porta inevitabilmente alla alterazione degli equilibri giuridico-morali necessari per una azione deliberativa.

Stanno in queste considerazioni le premesse per una politica istituzionale che tenda ad evolversi nella prospettiva di un nuovo contratto sociale che riformuli il rapporto fra cittadino e società per una nuova soluzione giuridica dei conflitti di interesse. Occorrono quindi revisioni istituzionali che permettano di avere strutture capaci di agire a fondo e in senso democratico nella risoluzione dei conflitti di interesse, eliminando le procedure e la mentalità di intervento stalinista alle quali purtroppo ancora oggi ci è dato di assistere.

È probabile che la problematica del conflitto di interessi, così come affrontata dal disegno di legge in esame, porti a dissuadere dall'intervento in politica varie categorie professionali portatrici di determinati

valori a vantaggio di altri, rendendo così vani i princìpi di eguaglianza previsti dall'ordinamento costituzionale.

Lo abbiamo detto questa mattina, ma voglio solo brevemente ricordare che l'articolo 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». E l'articolo 51 della Costituzione sancisce: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, (...)».

Ma questi princìpi non valgono più, ormai, al passar della falce che pareggia tutte le erbe del prato! Ora la Costituzione non vale più; non va più bene quella vigente nel 1983, nel 1987, nel 1989 o del 1992, quando abbiamo visto in Parlamento il senatore Pasquino. Oggi bisogna cambiare, quella Costituzione - ripeto - non vale più, bisogna azzerarla!

È chiaro che non vi sarà nessuno che accetti, di fronte a una normativa così dura, di assumere cariche di responsabilità di Governo senza un minimo di copertura assicurativa o una qualche forma di garanzia preventiva, pensando agli sviluppi della vita successiva al mandato governativo; anzi, in Commissione il testo è stato migliorato perchè addirittura si prevedeva una limitazione anche per coloro i quali sono iscritti agli albi professionali. Si prevedeva che, dopo la carica di Governo, il professionista per altri due anni - questa era una norma contenuta in uno dei disegni di legge discussi in Commissione - rimaneva sospeso dall'attività professionale.

Pertanto, pur nel rispetto degli equilibri giuridici di contenimento dei possibili pericoli insiti in una distorta gestione dei conflitti di interesse, non si può pensare da parte della Sinistra di riaffermare la dittatura di classe, nè si può accettare l'idea di soppressione della possibilità di intervento nell'azione di Governo di forze che si battono per l'affermazione del pluralismo economico e politico, soppressione che diverrebbe automatica con l'applicazione di questo disegno di legge in cui si intravede addirittura l'esproprio personale, che il senatore Pasquino ha voluto oggi anche legittimare.

La virulenza politica con cui si affrontano i vari problemi, scatenata dalla Sinistra, ha fatto assumere al conflitto di interesse contenuti che esulano dal contesto dell'esame tecnico-giuridico del disegno di legge in oggetto. Infatti ci troviamo in presenza dello scontro tra l'*élite* del rigido capitalismo di Stato da una parte e le libere forze lavoratrici, pluraliste e liberal-democratiche dall'altro. Se in questo contesto non si apportano correttivi strutturali al disegno di legge in questione, se non si vara una normativa chiara nel rispetto dei diritti dell'individuo, si verrà a creare una regolazione formalmente statale al di sotto della quale agiscono altre forme di regolazione sociale.

Secondo il Gruppo Alleanza Nazionale la separazione tra responsabilità nei processi economici e responsabilità in quelli politici deve essere ben chiara e definita, ma la strategia giuridica diretta alla soluzione del problema non passa certamente attraverso l'elaborazione di regole estremamente punitive, lesive del diritto della libertà individuale e socialmente discriminanti, al contrario.

Noi di Alleanza Nazionale abbiamo avvertito questo problema e riteniamo opportuno, e a tal fine profonderemo il necessario impegno,

formulare una legge che garantisca un buon livello di disarticolazione degli interessi e dia a tutti la possibilità di intervenire nell'azione di Governo, con la garanzia che una volta espletato il mandato governativo il cittadino possa riprendere la propria attività personale, imprenditoriale, professionale senza aver subìto danni irreparabili.

Il nostro Gruppo intende affrontare il problema dei conflitti di interesse con un razionale intervento legislativo che separi l'interesse pubblico da quello privato. Intendiamo varare una disciplina giuridica che indichi perfettamente ed inequivocabilmente le incompatibilità con le cariche di Governo, ma che nel contempo non espropri la proprietà privata e non comprima la libertà individuale. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Caputo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, chiedo che mi sia consentito di prendere la parola dopo il prossimo intervento.

PRESIDENTE. Va bene, senatore La Loggia.

È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, avrei volentieri ascoltato il senatore La Loggia, poichè credo che egli, che ha spesso argomentato i propri interventi con logiche giuridiche fini e stringenti, avrebbe probabilmente potuto offrirci argomentazioni più convincenti di quelle finora ascoltate *in sede di formulazione della questione pregiudiziale di costituzionalità* e nell'intervento che mi ha testè preceduto.

Nell'affrontare un esame generale del provvedimento, va innanzi tutto dato atto al relatore, senatore Casadei Monti, del grande equilibrio e della grande sapienza giuridica con la quale ha redatto un testo che riprende le formulazioni di più progetti di legge: da quello limitato alle incompatibilità, formulato dal senatore Pasquino, a quello che affronta più ampiamente la materia del conflitto di interessi, da me presentato, per giungere infine a quello presentato dal Governo Berlusconi, dopo molti mesi di riflessione da parte della Commissione di saggi dallo stesso incaricata di esaminare il problema.

Noto inoltre con piacere che la struttura del disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi, sulla base delle proposte dei tre saggi, si differenzia soltanto in un punto, peraltro molto importante, dalla proposta di legge che io ho formulato e che ha incontrato ampio consenso in Commissione, a riprova che il problema del conflitto di interessi esiste. Infatti, attraverso un esame comparato delle legislazioni, le proposte dei tre saggi danno al problema risposte sostanzialmente analoghe al mio progetto, mentre la differenza si incentra sulla obbligatorietà o meno di alienazioni in quei casi – e solo in quelli, lo voglio sottolineare – in cui l'istituto del *blind trust* non rappresenti la caratteristica di affidamento ad una gestione che sia la mia proposta di legge sia quella presentata dal Governo vogliono appunto cieca, quindi non conosciuta dall'interessato, proprio per ovviare alla possibilità di conflitto di interessi. La proposta di legge che la Commissione ha fatto propria prevede

invece l'obbligo di alienazione. Si tratta quindi di una differenza molto limitata. Ciò fa cadere di per sè tutte le argomentazioni che abbiamo udito in materia di incostituzionalità del disegno di legge. Tutte queste obiezioni avrebbero dovuto o potuto essere formulate anche nei confronti del disegno di legge presentato dal Governo. Invece, tali obiezioni non furono mai sollevate allora, a riprova che quanto si ha oggi in animo di fare da parte di chi si oppone a questa proposta di legge è, in realtà, bloccarne il cammino e non sollevare una seria e fondata obiezione di costituzionalità.

Il disegno di legge presentato dal Governo Berlusconi non incontrava tali difficoltà, eppure toccava gli stessi temi e si sarebbe prestato alle stesse obiezioni, se non nel limitato aspetto della obbligatorietà di una alienazione; aspetto che affronterò in sede di esame dell'articolo a ciò relativo. Non ritengo infatti opportuno affrontare tale aspetto in discussione generale nella quale, dopo questa annotazione, desidero invece richiamare altri importanti aspetti che concernono le caratteristiche generali del provvedimento e innanzitutto il suo *animus* che non è certo quello di disciplinare la situazione particolare dell'onorevole Berlusconi.

Più volte in questo dibattito è stato fatto riferimento ad una supposta volontà dei presentatori delle varie proposte di legge di regolamentare avendo in animo una particolare situazione. Il senatore Scalone si domandava perchè solo adesso, dopo molte legislature, viene sollevato questo problema. Innanzi tutto credo vada detto che non vi è alcun intento persecutorio in una proposta di legge che mira semplicemente a sancire un sistema di incompatibilità e ad indicare le vie per rimuoverle, lasciando sempre al singolo la decisione se e come rimuovere la situazione di incompatibilità.

Non vi è alcun intento persecutorio, certo; non vi è alcun intento di applicare questa normativa ad una sola situazione, anche se è evidente che mai come nel caso del Governo Berlusconi la situazione particolare del Capo del Governo è sembrata entrare in conflitto di interessi con le proprietà private del Capo del Governo stesso. Non credo vi sia mai stato nella storia italiana un caso così lampante. Questo ha sicuramente provocato la maggiore visibilità di un problema che avrebbe potuto essere sollevato anche in precedenza, in taluni limitati casi. Non so se, ad esempio, nel caso dell'onorevole Merloni si sarebbe potuto applicare la normativa al nostro esame, non ho in mente l'assetto patrimoniale dell'allora Ministro dell'industria. Probabilmente questa legislazione si applicherebbe ad alcuni membri dell'attuale Governo, tanto per rispondere alle preoccupazioni più volte sollevate in Commissione dai colleghi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia. Anche in questo caso non conosco l'assetto patrimoniale del nostro attuale Ministro degli esteri, ma è probabile che questa normativa si possa applicare, qualora adottata dal Parlamento, anche a tale Ministro. Questo a riprova che non vi è alcun intento, in questa proposta, di farla coincidere con la fotografia di un particolare uomo politico, anche se evidentemente - torno a dirlo - mai vi fu caso più lampante di conflitto di interessi.

Vi è poi un altro punto di fondo da sottolineare sul perchè questa normativa viene introdotta adesso o si cerca di introdurla. Si tenta di adeguare la normativa italiana all'evoluzione degli ordinamenti di altri

paesi, di altre democrazie industriali, dove la legislazione sul conflitto di interessi o e già ampiamente presente (Stati Uniti), o è stata recentemente introdotta (Spagna), o dove comunque si prevede un complesso di norme più ampio di quelle che regolamentano, o meglio non regolamentano, il fenomeno in Italia al momento.

Una qualche normativa esiste nei principali paesi della Comunità europea. Era quindi giunto il momento di adeguare la normativa italiana alle tendenze normative in atto nelle principali democrazie industriali.

Si tratta, infine, di assicurare il rispetto sostanziale dell'articolo 97 della Costituzione, laddove parla di una imparzialità della pubblica amministrazione; evidentemente l'attività di Governo è e deve essere intesa anche come attività di pubblica amministrazione. Chiaramente anche in questo caso vi è la necessità di adeguarsi ad un precetto costituzionale.

Quindi, sul perchè si interviene ora e non in precedenti legislature credo di aver risposto al collega Scalone e a quanti si sono posti questo problema. Poi potremmo sempre rispondere con il vecchio detto che è sempre meglio tardi che mai, e che sicuramente l'introduzione di una legislazione che garantisca un'effettiva separazione della politica dagli affari, o meglio delle decisioni di Governo dall'influenza che il conflitto di interessi potrebbe esercitare su di esse, è comunque, quandunque venga introdotta, un fatto positivo per lo svolgimento della vita democratica.

Vengo alle più inaccettabili motivazioni di opposizione che ho udito in quest'Aula.

Ho sentito affermare più volte che questa sarebbe una proposta illiberale, in netto contrasto con il liberalismo, con la liberaldemocrazia e così via; e probabilmente udremo questa affermazione più volte di nuovo nel corso della discussione generale, nel corso degli interventi sui singoli articoli e poi nelle dichiarazioni di voto: sarà un *leit motiv* che verrà ripetuto più volte.

Io credo che non vi sia nulla di meno vero. Questo disegno di legge in realtà invece risponde ad alcuni principi fondamentali delle liberaldemocrazie.

È principio fondamentale universalmente accettato di qualsiasi sistema liberaldemocratico la separazione dei poteri. Ma è anche principio ormai, direi, universalmente accettato in dottrina da chiunque si occupi di teoria democratica, che la tradizionale separazione dei poteri non è sufficiente, che occorre una separazione tra potere politico e potere economico, che occorre tutelare la libertà di informazione. Cioè, il concetto di che cosa costituisca il nocciolo fondamentale di un sistema liberaldemocratico si è progressivamente ampliato. Sicuramente la separazione tra potere politico e potere economico è parte integrante di una visione liberaldemocratica moderna.

Ebbene, io credo che il disegno di legge al nostro esame risponda fondamentalmente a questo principio, intenda assicurare un altro principio fondamentale degli ordinamenti democratici, cioè che nell'attività legislativa e di Governo, quindi nelle proposte che il Governo fa al Parlamento e negli atti che rientrano nella potestà normativa del Governo non vi sia l'influenza di considerazioni legate all'andamento di interessi

particolari nell'economia. Lo stesso principio fondamentale della *one man, one vote*, cioè dell'eguaglianza di tutti i soggetti nella sfera politica, verrebbe ad essere profondamente ridimensionato e messo in discussione se noi ammettessimo che il controllo di risorse economiche influisce sull'attività di Governo. Il possesso di risorse economiche non deve influenzare nè la formazione del consenso politico, che è problema assai ampio e non attiene solo a questa legge, ovviamente, ma sicuramente non deve influenzare l'adozione di politiche di Governo.

Io qui ho sentito una concezione ben strana del liberalismo portata avanti dal relatore di minoranza, il quale ha fatto più volte riferimento non ai padri fondatori del liberalismo, ma semmai a un pensatore che ha in parte superato gli stessi concetti classici del liberalismo, cioè a Gobetti, di cui io credo lui non abbia mai letto una pagina, stando a quanto lui ha detto oggi in quest'Aula: credo veramente che non ne abbia mai letta una pagina, oppure l'ha letta molto male, tanto più che poi, in fondo, Gobetti è il fondatore del liberal-socialismo, quindi semmai, appunto, di una visione diversa che supera il liberalismo classico.

Ma a parte questa discussione filologica...

FIEROTTI. Un liberalismo che guarda avanti. Gobetti l'ho letto e l'ho recepito.

PASSIGLI. Benissimo, prendo atto che lei l'abbia letto. Ma, alla luce di quanto io ho letto non solo di Gobetti ma di chi ha scritto di Gobetti (se vuole le cito una lunga bibliografia, anche perchè mi è facile dato che è materia molto simile a quella che io ho insegnato per tanti anni)... *(Commenti del senatore Fierotti)* ... posso dire che, nella tradizione italiana del pensiero liberale, troviamo ovviamente molte correnti; nessuno pensa che la visione del liberalismo di Salandra e Sonnino (per rifarsi a uomini politici, visto che qui siamo in un'Aula del Parlamento) sia uguale...

FIEROTTI. Anche quella di Salvemini.

PASSIGLI. Salvemini non era un liberale, certo, recepiva il liberalismo ma non lo prenderei ad esempio di uomini politici dell'Italia liberale.

Certo, nel liberalismo italiano - Salandra, Sonnino - vi era una tradizione giolittiana, una tradizione che ispirò anche uomini come Salvemini e poi Guido Dorso, De Ruggero. Per carità, non voglio dare una ripetizione al senatore Stanzani Ghedini che questi uomini conosce.

STANZANI GHEDINI. Io ho cominciato con Salvemini...

PASSIGLI. Mi lasci rispondere al senatore Fierotti, poi farà il suo intervento e sicuramente risponderà a tutti noi.

STANZANI GHEDINI. No, figurati!

PASSIGLI. Esistono insomma tradizioni diverse nell'attuazione dei princìpi classici del liberalismo. Fierotti oggi ne ha inventata un'altra,

un'altra che a me sembra estranea a qualsiasi tradizione del nostro liberalismo. Perciò, non vedo il senatore Fierotti nemmeno come un continuatore di Salandra e Sonnino, cioè nemmeno come il fautore di un'interpretazione classica e molto chiusa dei princìpi liberali *(Commenti del senatore Fierotti)*. Al senatore Fierotti sembra che l'introduzione di una qualsiasi regola osti al liberalismo, laddove in fondo il liberalismo è l'introduzione di regole di garanzia che tendono a disciplinare l'evoluzione della vita sociale ed economica. Il liberalismo non è assenza di regole.

FIEROTTI. Ho parlato di pesi e contrappesi.

PASSIGLI. Appunto, il potere economico nel sistema liberale deve conoscere dei contrappesi.

Il liberalismo storicamente è consistito nell'introduzione di limiti al potere politico, e progressivamente anche ad un andamento del tutto libero del mercato. Il liberalismo intende promuovere la concorrenza, la libera attività, la libera iniziativa, la libera intrapresa, proprio regolamentando il mercato, eliminandone le storture, le posizioni dominanti, le posizioni di monopolio, tutto ciò che può impedire un libero e tendenzialmente egualitario comportamento degli attori economici. Lo stesso principio si applica alla politica.

Quindi il liberalismo moderno è introduzione di regole: è l'esatto contrario di quanto il senatore Fierotti e chiunque la pensi come lui in quest'Aula intendono, ossia liberalismo come libero esplicarsi del conflitto sociale.

Lo diceva già il senatore Pasquino: il liberalismo nasce come reazione all'*homo homini lupus*, come definizione di una maniera diversa di regolamentare il conflitto sociale che non sia il Leviatano. Vi sono infatti due maniere per regolamentare tale conflitto: consegnare tutti i poteri a un Leviatano, oppure organizzare la vita istituzionale in maniera tale che il conflitto sociale - e quindi anche quello economico - conosca modi di regolamentazione, di armonizzazione, produca quindi un benessere sociale anzichè un eccesso di conflitto.

Il mercato e la politica non regolamentati da princìpi che ovviamente non ledano i fondamenti del liberalismo finiscono con il costruire l'esatto opposto di quel tipo di società che non dubito lo stesso senatore Fierotti voglia costruire. La mancata distinzione tra politica e affari è sicuramente lesiva di una moderna democrazia liberale. È a questi princìpi, a questa visione della democrazia liberale, che si richiama la proposta di legge in esame e che si richiamava il disegno di legge del Governo che ricalca i suggerimenti dei tre saggi.

Proprio per tale motivo sorprende che siano state sollevate pregiudiziali di carattere generale e che si consideri illiberale una proposta di legge che, rispetto al testo dei tre saggi e quindi all'indicazione che veniva dallo stesso Governo Berlusconi, si differenzia solo sul punto dell'obbligo di vendita quando non si riescano a realizzare le condizioni di un'effettiva amministrazione fiduciaria cieca. Al riguardo - ripeto - parleremo quando si esaminerà il relativo articolo.

Non vi è alcun esproprio nella proposta di legge in esame: laddove per assicurare l'obiettivo che la legge si ripropone si debba ricorrere ad una forma di vendita questa va fatta sul mercato, disciplinata dalle

stesse leggi che questo Parlamento ha ritenuto adeguate per le dismissioni delle aziende pubbliche. Devo aggiungere che non vedo con quale coraggio un membro del Governo potrebbe rifiutarsi di accettare per la propria situazione patrimoniale quelle stesse leggi che come membro del Governo accetta per la vendita di aziende dello Stato. *(Commenti del senatore Stanzani Ghedini).* Non vi è alcun esproprio, non vi è alcun obbligo di trovarsi in quella situazione di incompatibilità. Vi è un prezzo di mercato che è stabilito dal mercato stesso: qualora il mercato non acquisti quelle aziende è prevista comunque l'amministrazione fiduciaria come ultima *ratio* quando appunto non sia possibile spuntare un adeguato prezzo di mercato. Vi sono state in Commissione proposte – io le ripresenterò in quest'Aula, anche se il senatore Pasquino ritiene che questo sarebbe un eccesso di generosità – proprio per evitare questo tipo di accusa, questo tipo di sospetto; proposte di agevolazioni fiscali sulla vendita, sulle dismissioni obbligate, quando e nei pochi casi in cui queste lo siano.

Tutto quindi in questa proposta di legge va nella direzione di minimizzare l'obbligo di colui che è stato chiamato a cariche di Governo di ricorrere a una vendita del proprio patrimonio. Ma vi è la precisa consapevolezza che in taluni casi questo è necessario per assicurare un bene che è superiore a quello della tutela della proprietà privata, che è superiore a quello della tutela del diritto di impresa (impresa che comunque una volta affidata a terzi non viene gestita direttamente dall'imprenditore che sia titolare di una carica di Governo). Questo bene è il bene pubblico che in tutte le normative di tutti i paesi che si chiamano democratici supera qualsiasi forma di diritto soggettivo o di interesse legittimo giuridicamente tutelato.

Si tratta quindi di una proposta che risponde ai princìpi fondamentali di una democrazia liberale, una proposta che può essere negata per ragioni politiche, per ragioni di opportunità politica – per carità, ognuno può tenere i propri convincimenti e difendere gli interessi che ritiene di difendere – ma che non può certo essere attaccata in nome di un principio di liberaldemocrazia che, se correttamente inteso, è invece proprio alla base di questa proposta. *(Applausi dai Gruppi della Sinistra democratica, Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Laburista-Socialista-Progressista e del relatore).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Loggia. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, la verità è che questa discussione avrebbe dovuto essere organizzata nell'ambito dell'esame di un progetto di legge di riforma costituzionale, non certo di un disegno di legge ordinario. Tali e tanti sono gli elementi che finiscono con l'influire sull'equilibrio voluto – e non a caso – con un mirabile lavoro preparatorio svolto in sede dell'Assemblea costituente dai padri della nostra Repubblica, che – voglio solo per inciso ricordare – mettevano insieme il meglio (e non a caso) dei princìpi cattolici, liberali e riformisti che stanno alla base dell'azione condotta per la caduta del fascismo e la creazione di uno Stato democratico nel nostro paese. Essi realizzarono allora il progetto di società al quale con forza e determina-

zione oggi noi del nostro schieramento politico ci rifacciamo nella più assoluta sintonia con quelle linee, con quei princìpi, con quell'equilibrio voluto dai padri costituenti nella edificazione della Costituzione repubblicana e - ricordiamolo bene tutti ancora una volta - con l'inizio di una nuova era in cui per la prima volta gli abitanti del nostro paese furono qualificati come «cittadini», quindi titolari di diritti riconosciuti, non accordati da questo o da quel monarca, non concessi per privilegio a questo o a quello secondo una distinzione di classe sociale, di censo, di razza, di religione e di etnia.

Basterebbero queste poche riflessioni a mettere al tappeto ogni presunta giustificazione di possibile sintonia con la Costituzione di questo disegno di legge. Purtroppo non è così: l'intero impianto di questo disegno di legge è contro i princìpi inviolabili della nostra Costituzione. Voglio soltanto per la memoria di tutti i colleghi ricordare il testo dell'articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche», - e badiamo bene - «di condizioni personali e sociali». Il secondo comma dello stesso articolo, che più volte nella storia di questa Repubblica è stato dimenticato (non si giustificherebbe se non fosse stato dimenticato nè il ritardo del Mezzogiorno d'Italia rispetto alle altre regioni in via di crescita economica del nostro paese, nè ancora i tanti e tanti diritti riconosciuti formalmente, ma sostanzialmente non riconosciuti nella storia repubblicana che è dietro alle nostre spalle), il secondo comma, dicevo, recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

Io credo ancora, dopo le premesse, che anche soltanto la lettura di questo articolo dovrebbe indurre alla più assoluta convinzione della incostituzionalità della materia che stiamo trattando, per come la stiamo trattando, in rapporto al testo del disegno di legge elaborato dalla Commissione affari costituzionali. Non me ne voglia il relatore: so che ha fatto un enorme sforzo di miglioramento rispetto ai testi che erano stati proposti. E non me ne voglia perchè so con quanta solerzia, con quanta competenza, con quanta passione anche ha affrontato questo tema. Ma il risultato, al di là delle sue buone intenzioni, è purtroppo assolutamente inaccettabile.

Voglio ricordare - è il terzo elemento di riflessione che mi permetto di introdurre - i primi due commi dell'articolo 51 della Costituzione: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica». Vorrei che si ricordasse questo secondo comma nel momento in cui, essendosi aperte le frontiere e realizzata compiutamente l'Unione europea e avendo immaginato di poter riconoscere i diritti civili e politici anche agli italiani oggi residenti all'estero, si può immaginare che qualcuno di questi, trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa che si vorrebbe approvare, non potrebbe, se

non a condizioni che ho già definito assolutamente in contrasto con le norme della Costituzione e in particolare di questo articolo, accedere a cariche pubbliche.

Il terzo comma così recita: «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di» - lo sottolineo tre volte - «conservare il suo posto di lavoro». Direi che anche questo terzo elemento finisce con il dare la più assoluta certezza che l'impianto del progetto di legge è assolutamente incostituzionale.

E vengo a qualche altra riflessione a commento. L'articolo 3 della Costituzione - mi permetto di ritornarci - ha voluto affermare per la prima volta nel nostro paese che tutti cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali. Mai, credo mai, nei lavori preparatori della Costituente si immaginò che vi potessero essere uno o più casi per i quali fosse possibile dire: tutti hanno pari dignità sociale, ma se sono un po' più bravi degli altri o hanno meglio dimostrato la loro professionalità, imprenditorialità e la loro capacità di crescita sociale dobbiamo punirli per farli tornare nella media della pari dignità sociale. Credo che questo non lo abbia pensato nessuno fra i padri costituenti e non si ricava minimamente dai lavori preparatori, come è peraltro ovvio. Del resto, ho troppo rispetto dell'Assemblea costituente e dei padri costituenti per immaginare che anche uno soltanto potesse pensare che l'articolo 3 della Costituzione prevedesse un livellamento al basso e non una pari opportunità e un diritto riconosciuto, un compito programmatico, come si diceva, meglio sancito e spiegato al secondo comma dello stesso articolo 3 della Costituzione per consentire a tutti di essere in condizioni eguali.

Peraltro la stessa introduzione del suffragio universale, proprio con la elezione della Assemblea costituente, dopo il riconoscimento di voto alle donne, dopo la modifica della legge elettorale per censo ancora vigente in epoca prefascista ai tempi di Giolitti, la dice lunga sulla intenzione e sulla espressa volontà, sulla normativa articolata della Costituzione a garanzia di questo principio: la possibilità, appunto, che tutti i cittadini potessero essere eletti e potessero eleggere i propri rappresentanti, in prima applicazione concreta di quel principio della sovranità popolare che sta alla base - non occorre che lo ricordi in questa sede - dell'intera costruzione dell'edificio costituzionale.

Ma c'è di più: c'è, appunto, quel riferimento all'articolo 51 che mi sono permesso di sottolineare all'attenzione dei colleghi. Ma come è immaginabile che noi possiamo concretamente incidere sull'elettorato passivo e far finta per un attimo che l'articolo 51 non faccia più parte della nostra Costituzione? Ma come è immaginabile che all'interno di quest'Aula, dove, anche se scarsi di numero, vi sono fiorenti e bravissimi costituzionalisti, si possa ancora pensare che passi inosservata la circostanza che si è in palese violazione dell'articolo 51 della Costituzione? Ma come si può far finta di ignorare che l'articolo 51 non può essere modificato, ammesso che lo si voglia, se non attraverso una procedura di riforma della Costituzione, e quindi dei presupposti essenziali attraverso i quali è possibile ridisciplinare l'elettorato passivo nel nostro paese?

Come si può immaginare di aggirare la norma chiarissima contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione che così re-

cita: «Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro»?

È credibile che qualcuno abbia potuto ritenere che tale previsione si riferisca soltanto ai pubblici impiegati che si mettano in condizioni di aspettativa o che comunque tentino di conciliare il tempo dedicato alle funzioni pubbliche con quello dedicato alle funzioni del loro ufficio? O si pensa addirittura, come si voleva in uno dei progetti di legge presentati, che chiunque abbia l'esercizio di un'attività professionale, imprenditoriale o che sia comunque titolare di una partita Iva per ciò stesso debba essere estromesso dall'elettorato passivo, creando l'abnorme esclusione da quest'ultimo per l'interessato, i suoi parenti e gli affini fino al quarto grado, qualcosa come 35 milioni di abitanti del nostro paese?

Eppure queste follie sono state proposte, signor Presidente, ma per fortuna, grazie anche all'azione da noi svolta in sede di Commissione, rigettate. Ciò tuttavia la dice lunga sul tipo di impostazione, di costruzione di un impianto legislativo che è interamente contro la Costituzione repubblicana.

Sarei tentato, ma non lo farò, di discutere del caso di colui che ha dato luogo a tale iniziativa legislativa, anche perchè il protagonista di essa si rese promotore, attraverso tutta una serie di atti che non starò a ricordare perchè a tutti noti, della presentazione di un disegno di legge in materia. Ebbene, dirò - lo devo fare per la mia coscienza ed anche per quelle conoscenze di diritto costituzionale che ho guadagnato nel corso di tanti anni - che anche quel disegno di legge era palesemente incostituzionale e che fu presentato solo per ragioni di opportunità; si direbbe fuori da quest'Aula, perchè in questa sede mi parrebbe eccessivo, per ragioni di trasparenza e di chiarezza. Esso rappresentò un tentativo di regolamentare una materia che comunque - insisto su questo aspetto che considero primario - se incide sull'elettorato passivo non può che passare attraverso la modifica, la sostituzione o l'integrazione dell'articolo 51 della Costituzione. Bene, questa strada non è stata scelta; se ne è scelta una subordinata, che è tuttavia assolutamente incompatibile con la nostra Costituzione.

Desidero soffermarmi ancora su due aspetti. Dirò anzitutto della violazione degli articoli 41 e 42 della Costituzione, cioè di quegli articoli che garantiscono la proprietà privata e la libertà di impresa e le garantiscono anche per ragioni di pubblico interesse o di interesse generale.

Dirò ancora di una lettera che è stata opportunamente inviata al Presidente della Commissione affari costituzionali dal presidente della Consob, lettera che solo per lo stile che la contraddistingue non scende alla irrisione, sulla base di argomenti ben seri e comprovati, rispetto alle norme contenute in questo disegno di legge con riferimento alla quotazione in borsa.

Bene ha fatto il presidente Corasaniti ad inviare copia della lettera a tutti i membri della Commissione. Signor Presidente, credo mi sia consentito di depositarla agli atti affinchè venga distribuita a tutti i componenti di quest'Aula. Le osservazioni fatte dal presidente della Consob, ripeto, solo per lo stile, l'eleganza e l'intelligenza che

lo contraddistinguono non scadono ad una irrisione di quanto si sta tentando di fare attraverso questo disegno di legge.

PASSIGLI. Riguardano solo l'articolo 5, o meglio il procedimento di quotazione dei valori di cui a detto articolo.

LA LOGGIA. Sono assolutamente d'accordo con lei, senatore Passigli, sul fatto che ci si riferisce all'articolo 5.

PASSIGLI. Solo alla quotazione dei valori.

LA LOGGIA. Anche il senatore Passigli conferma, a sua volta, che l'articolo 5 fa parte di questo progetto di legge. Non aggiungo altro, è confermato dal senatore Passigli.

PASSIGLI. È confermato da chi sa leggere.

LA LOGGIA. Vi è poi lo straordinario riferimento all'articolo 4 del disegno di legge, alla denuncia che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri devono presentare al Presidente della Repubblica. Voglio sottolineare ai colleghi questo aspetto anche perchè rimanga agli atti di questa Assemblea. È inconcepibile, è insostenibile ed è improponibile tentare ancora una volta da parte di chicchessia - dentro o fuori di questo Parlamento, appartenente a qualunque parte politica, in rappresentanza di qualunque tipo di esigenza - di continuare ad aggiungere funzioni al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha delle funzioni ben precise da esercitare ed è giusto che eserciti soltanto quelle. Il Capo dello Stato, nel nostro equilibrio costituzionale, ha una configurazione talmente precisa che mi sarei augurato, mi auguro e mi augurerò sempre che tutti i Presidenti della Repubblica, da Enrico De Nicola fino all'attuale Capo dello Stato e a tutti coloro che seguiranno, vogliano esercitare pienamente le funzioni che sono ben rilevanti ed importanti scritte, volute e sancite nella Costituzione repubblicana. Il Capo dello Stato non deve esercitare altre funzioni in sostituzione di quelle costituzionalmente attribuitegli; e non deve esercitarne altre in aggiunta, per di più sancite attraverso una legge ordinaria.

Signor Presidente, cari colleghi, confesso che la dissertazione in ordine a questo disegno di legge aggiunge soltanto disagio alla mia posizione. Non avrei mai immaginato di dover affrontare un tema del genere nel corso dell'esame di un disegno di legge ordinaria: mai e poi mai! È incredibile che da parte di qualcuno si tenti - e su questo mi accingo alla conclusione - di introdurre limitazioni, quali che siano, all'esercizio dell'elettorato passivo, senza passare attraverso la modifica della Costituzione.

Questo caso, che - come ho sottolineato - ha una sua ben definita origine storica, va sicuramente trattato in maniera che chiunque (come è giusto che la legge preveda) si trovi in determinate condizioni sia autorizzato ad esercitare il suo diritto di elettorato passivo attraverso chiarezza di norme, nel riconoscimento di diritti e di garanzie che non possono che passare attraverso l'articolo 51 della Costituzione o la sua eventuale modifica. Premesso che qualche volta si spiegano con fatica le

ragioni di opportunità politica ai cittadini di questo paese, mi permetto di aggiungere che sarebbe stato opportuno valutare, signor Presidente, la improponibilità di questo disegno di legge, il suo non inserimento all'ordine del giorno, l'impedimento di svolgere un dibattito su questo argomento attraverso lo strumento di un progetto di legge ordinaria.

Mi permetto di fare questo appunto, che non vuole essere nè una critica nè tanto meno una censura, perchè sono assolutamente convinto che avremmo dovuto fin dall'inizio stabilire che un argomento di questo genere poteva e doveva essere preso in esame soltanto attraverso un progetto di riforma della Costituzione repubblicana. Lascio questa osservazione alla memoria di quest'Aula e dei colleghi presenti dal momento che ritorneremo ancora su questo argomento perchè l'equilibrio, la stessa esistenza della democrazia e della possibilità di esercitare il diritto di partecipazione dei cittadini di questo paese passa attraverso questi princìpi.

Qui non si discute di conflitto di interessi, o non si discute soltanto di questo; voglio sottolineare che si discute dell'esercizio della democrazia, dell'esercizio della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e all'esercizio della sovranità. Quest'ultimo è il tema in discussione e non altri. Quindi, dobbiamo adeguarci a questo livello di discussione e di riflessione se vogliamo risolvere per ora e per sempre il problema relativo a qualunque possibilità di conflitto di interessi, comunque si verifichi nell'ambito dell'esercizio di funzioni di Governo.

È certo che quest'argomento deve essere regolamentato e io sono perchè ciò avvenga; la nostra posizione politica è perchè venga regolamentato, ma, vivaddio, nell'ambito delle regole che esistono e non di quelle che invochiamo per modificarle sulla base di una maggioranza politica che oggi c'è e domani può non esserci più; sulla base di regole fondamentali che servano per tutti, maggioranza e opposizione, da qualunque parte del paese vengano proposte e per rispondere a qualunque esigenza. La regola fondamentale è quella della Carta costituzionale e, sino a quando c'è, non c'è motivo di non rispettarla. Dio non voglia che questa parte della Costituzione venga modificata, che si cerchi di limitare in qualche modo l'esercizio della sovranità popolare disconoscendo il ruolo, la funzione, il rango e il prestigio di organo costituzionale che va attribuito al corpo elettorale. Stiamo discutendo della modificazione delle funzioni e dei poteri di un organo costituzionale e non di questo o quel caso concreto; stiamo discutendo della modificazione di un organo della Costituzione repubblicana. Pensate che questo possa essere fatto attraverso un disegno di legge ordinaria? È questo che pensiamo, o pensiamo ancora che si possa ripetere - come abbiamo già più volte denunciato in quest'Aula - l'esercizio di strumenti legislativi quali i decreti-legge per la modificazione di norme la cui trattazione è espressamente vietata attraverso lo strumento del decreto-legge? Vogliamo incamminarci su questa strada? Il Parlamento desidera forse mettere in discussione le regole fondamentali del vivere civile di questo paese? Allora spostiamo l'interesse di questa discussione non su questo disegno di legge ma sul problema che si intenderebbe risolvere attraverso questa normativa, sapendo bene, comunque, che si vanno a modificare - allora va fatto con le procedure previste - la struttura, le funzioni e i poteri di esercizio del voto di un organo che è di rango costituzionale.

Signor Presidente, intendevamo sottolineare questi aspetti ponendoli all'attenzione dei colleghi, aperti come sempre a qualunque apporto migliorativo e sostitutivo, ma anche nella consapevolezza che argomenti di questo genere non è così che possono essere affrontati per la saldezza delle istituzioni e per la salvezza dell'impianto democratico del nostro paese. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e del Centro cristiano democratico. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo ha unanimemente stabilito che la seduta pomeridiana di oggi abbia inizio alle ore 15.

Interverrano per primi gli illustratori delle interpellanze relative alla Procura della Repubblica di Milano, per cinque minuti ciascuno.

Dopo l'intervento del Ministro di grazia e giustizia avranno luogo le repliche, per il cui svolgimento sono riservati quindici minuti.

Per gli strumenti ispettivi relativi al giudice di pace verrà invece mantenuto lo schema previsto dal Regolamento. Ai suddetti strumenti darà risposta il Sottosegretario per la grazia e giustizia.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,10).*

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 160

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 10 maggio 1995 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SALVATO, FAGNI, ALÒ, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CARPI, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, GALLO, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, ROSSI, SERRI E TRIPODI. - «Istituzione di un fondo per la qualità abitativa e per l'occupazione» (1688).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 10 maggio 1995 i senatori Carnovali e Carini hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1209.

In data 10 maggio 1995 il senatore Grippaldi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1656.

Il senatore Campus ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1550.

Disegni di legge, ritiro di firme

In data 10 maggio 1995 il senatore Bettoni Brandani ha dichiarato di ritirare la propria firma dal disegno di legge n. 1441.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT» (1687), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia» (1685) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª, della 10ª e della 12ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) *e* 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 160, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali» (1686), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 11ª, della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

CARPENEDO ed altri. – «Provvedimenti per la regione Friuli-Venezia Giulia» (1345), previ pareri della 1ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

BAIOLETTI ed altri. – «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica, nonchè di prelievo venatorio» (1638), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

RAMPONI. – «Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valore civile o ai loro congiunti» (653), con stralcio

dell'articolo 3. Tale stralcio va a costituire un autonomo disegno di legge che prende il numero 653-*bis*, con il seguente nuovo titolo: «Benefici agli orfani dei decorati al valore militare e civile».

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

PERIN ed altri. – «Norme sul sistema di certificazione» (698). *Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:* Giurickovic ed altri. – «Norme sul sistema di certificazione» (451).